

TORNATA DEL 20 OTTOBRE 1849

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedo — Annunzio di modificazioni nel Ministero — Omaggi — Sunto di petizioni — Verificazioni de' titoli e ammissione in Senato del cavaliere Riberi — Relazione, discussione e reiezione del progetto di legge inteso a estendere i diritti civili e politici ai cittadini delle provincie contemplate dalle leggi d'unione del 1848.*

La seduta è aperta alle ore 12 e 1/2.
Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

CONGEDO.

DALLA VALLE chiede un congedo di alcuni giorni.
(È accordato.)

MODIFICAZIONE DEL MINISTERO.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Domando la parola per una comunicazione da farsi al Senato.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli affari esteri.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di annunziare al Senato del regno che S. M. ha accettata la dimissione del cavaliere Pier Dionigi Pinelli, come ministro degli interni, ed ha nominato a questa carica il cavaliere Galvagno, ministro di agricoltura e commercio e dei lavori pubblici; ed al posto del cavaliere Galvagno ha nominato il cavaliere Antonio Mathieu, intendente generale della divisione amministrativa di Cuneo.

OMAGGI.

(Il segretario Quarelli legge quindi due lettere: l'una del signor Siotto-Pintor, con cui offre in omaggio al Senato un suo discorso; l'altra dell'avvocato Biale, con cui fa omaggio di un'orazione funebre in elogio di Carlo Alberto.)

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si darà lettura del sunto di alcune petizioni, presentate al Senato tra l'una e l'altra tornata.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

33. I professori della facoltà medico-chirurgica di Cagliari domandano che anche alla detta facoltà siano estese le provvisori fatte poc' anzi per gli studi di legge.

34. Ghigliani Lorenzo, da Genova, chiede che nella legge sui maggioraschi sia, come ingiusto, tolto l'obbligo di pagamento imposto ai possessori di commende.

35. Venini Giovanni Maria espone come dei segretari di mandamento sieno varie le condizioni; e chiede che solo per meno retribuiti sia dichiarata d'urgenza la legge che vi dee provvedere.

36. Lo stesso chiede l'abolizione dei comandi militari di provincia e dei commissariati di guerra e di leva; e propone che i meno invalidi della Casa Real d'Asti siano adoperati a servizio di guarnigione in luoghi di clima temperato.

37. Gandolfi Eugenio chiede che si tolga l'articolo 8 della legge relativa all'abolizione dei fedecommissi, adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 settembre prossimo passato.

AMMISSIONE IN SENATO DEL CAVALIERE RIBERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione sulla validità dei titoli di ammissione del signor cavaliere Riberi a senatore del regno.

La parola è al relatore del II ufficio, signor cavaliere Cibrario.

CIBRARIO, relatore. Il cavaliere Alessandro Riberi, eletto senatore del regno con reale decreto del 10 del mese di luglio ultimo scorso, è nato nel 1796 ed ha perciò superata l'età prescritta dallo Statuto.

È socio ordinario dell'accademia delle scienze dal 23 gennaio 1842, onde ha compiuto il corso di sette anni d'esercizio richiesti dallo Statuto, perchè un accademico sia eleggibile all'alto ufficio di senatore, come appare dal paragrafo 18 dell'articolo 33.

Se non che, trattandosi d'Alessandro Riberi, chi è che non ami dedurne l'eleggibilità dalle disposizioni del paragrafo 20, e annoverarlo tra quelle persone che con meriti e servizi eminenti hanno illustrato la patria?

Riberi ha, o signori, illustrato la patria non solo colla profondità delle sue cognizioni mediche, col mirabile e così fortunato magistero delle sue operazioni chirurgiche, ma eziandio con molte opere insigni relative alla scienza che professa, fra le quali basta citare i trattati sulla *cancrena contagiosa nosocomiale*; sui *seni e sulle fistole delle vie lagrimali*; sulla *blefarotalmo-terapia* e sulla *orchiectomia*.

Riberi ha reso il più caro, il più eminente servizio alla patria, proteggendo da molti anni la fievole salute del Re Carlo Alberto, prolungandone con sollecite, con intelligenti cure la preziosa esistenza così spesso minacciata; più grave-

mente minacciata per la ferrea severità, con cui quel Magnanimo, così indulgente a tutti gli altri, dannava se stesso alle più dure fatiche, per la costanza con cui affrontava viaggi rapidi e disastrosi e pericolose vicissitudini dell'atmosfera.

Infine Alessandro Riberi si è collocato sempre più alto nel concetto degli uomini per l'affettuosa premura con cui, appena il riseppe infermo, spiccatosi da numerosissima clientela, raggiunse in Oporto il Re Carlo Alberto, il quale per altro, assalito con più feroce insulto da' suoi antichi malori, erasi in pochi giorni, dopo quel lungo, solitario ed affannoso cammino, già ridotto a tale da non lasciar più speranza; e, se questa stata l'arte, operando sopra una esausta natura, riusciva pur troppo inefficace, egli è pure da tener in gran conto l'averne perennemente, anche per via di conforti morali, alleviato i patimenti, e l'averne all'infelice monarca in un momento in cui trepidava al pensiero del figliuolo moriente, data invece la certezza del figliuolo risanato; ed anche Vittorio Emanuele II, nostra gioia e nostra speranza, tutore dell'ordine e della libertà, tornava alla primiera salute per cura d'Alessandro Riberi.

Per queste considerazioni l'ufficio II, a nome del quale ho l'onore di parlare, riconosce la validità dell'elezione, e vi propone l'ammissione del commendatore e professore Alessandro Riberi, sicura che l'opera di questo potente ingegno riuscirà molto utile nelle nostre pubbliche e private discussioni.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè lette voglia levarsi in piedi.

(Le conclusioni sono approvate; quindi il cavaliere Riberi presta il giuramento, dopo la formola letta dal presidente.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E REIEZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTESO AD ESTENDERE I DIRITTI CIVILI E POLITICI AI CITTADINI DELLE PROVINCE CONTEMPLATE DALLE LEGGI D'UNIONE DEL 1848.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De La Charrière, relatore del progetto di legge per l'estensione dei diritti civili e politici agli emigrati italiani.

DE LA CHARRIÈRE, relatore. (V. vol. Documenti, II Sessione 1849, pag. 249.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge sottoposto alla vostra discussione è il seguente:

« Art. 1. Gli Italiani non aventi per nascita o per origine il pieno godimento dei diritti civili in questo regno sono ammessi alla partecipazione sia dei diritti civili e politici, sia dei civili solamente, mediante speciale decreto sulla relazione fatta nel Consiglio dei ministri da uno di essi.

« Art. 2. Nei casi in cui tal concessione ha luogo sopra domanda deve essere questa accompagnata:

« 1. Dall'estratto dei registri dello stato civile, od atto comprovante il luogo e la data della nascita del ricorrente e la sua filiazione;

« 2. Da' documenti da cui risulti del luogo del domicilio antecedente, non che del concorso nel ricorrente di quei requisiti di moralità che rendano la sua dimanda meritevole d'essere accolta, come pure che il ricorrente possieda nello Stato una proprietà, od altri dei mezzi di provvedere al suo onesto sostentamento.

« Art. 3. Se la domanda comprende la partecipazione ai

diritti politici, si dovrà inoltre dal ricorrente giustificare di avere le qualità richieste dalla legge per godere dei diritti elettorali.

« Art. 4. Emanato il decreto, ne sarà spedito all'impetrante una copia autentica dal ministro guardasigilli.

« Art. 5. L'impetrante è tenuto a fare entro sei mesi la dichiarazione del suo domicilio davanti al sindaco del comune dove lo avrà eletto, ed a giurare l'osservanza dello Statuto e la fedeltà al Re.

« Ove a tal epoca non avesse già stabilito il suo domicilio, sarà tenuto di far constare fra altri sei mesi, avanti il sindaco, d'averlo fissato nel luogo che avrà indicato, ed in difetto decadrà dai diritti impetrati.

« Mediante l'adempimento del disposto di quest'articolo, s'intenderà essersi dall'impetrante soddisfatto al prescritto dell'articolo 26 del Codice civile.

« Art. 6. Anche senza previa domanda, potrà aver luogo per decreto reale la concessione dei diritti politici ad Italiani non nativi od originari del regno, quale ricompensa di servizi eminenti prestati allo Stato od alla causa nazionale.

« Tale concessione non dispensa dall'adempimento delle condizioni prescritte dall'articolo precedente.

« Art. 7. Il disposto dagli articoli 2, 4 e 5 è comune ai non Italiani, ai quali per decreto reale venga conferito il pieno godimento dei diritti civili nel regno.

« Art. 8. La partecipazione ai diritti politici si acquista dai non Italiani per legge che loro accordi la naturalità, ossia cittadinanza del regno.

« La cittadinanza acquistata per legge non dispensa dall'adempimento del disposto dell'articolo 5.

« Art. 9. Per altro tutti gli Italiani dimoranti nello Stato godranno senza bisogno di decreto reale i diritti civili e politici di cittadino, purchè soddisfacciano fra sei mesi dalla promulgazione della presente legge alle seguenti condizioni:

« 1. Dichiarino presso l'amministrazione comunale d'una città, capoluogo di provincia, di fissare il proprio domicilio nello Stato, e di voler godere i diritti, e soggiacere agli obblighi di cittadino;

« 2. Giustificano presso la stessa amministrazione i mezzi della propria sussistenza giusta la loro condizione;

« 3. Consti della loro probità anche per mezzo di attestazione di due testi degni di fede, e che non siano condannati od inquisiti per fatti non politici, qualificati come crimini o delitti dal nostro Codice penale.

« Art. 10. Le amministrazioni comunali sovra indicate, riconosciuti i mezzi di sussistenza, rilasceranno loro gratuitamente attestato della dichiarazione, previa la prestazione del giuramento prescritto dall'articolo 5, ne riterranno nota in apposito registro, e ne trasmetteranno copia alla regia segreteria di Stato per gli affari interni.

« Art. 11. Gli Italiani, contemplati nell'articolo 9, che non intendessero acquistare la cittadinanza, potranno liberamente continuare la loro dimora nello Stato sotto la tutela delle leggi, osservandone il disposto; e purchè adempiano al prescritto dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 9.

È aperta la discussione generale sul presente progetto di legge.

La parola è al senatore D'Azeglio.

D'AZEGLIO. Signori senatori, nell'esaminare una proposta di legge in cui le simpatie più nobili del cuore umano sono sì altamente eccitate, in cui la patria nostra accoglie un'estrema sventura con un estremo atto di fratellanza, è difficile raffrenar l'animo da una profonda emozione. È degno d'un popolo che con tanto valore combattè una guerra eroica

contro un nemico, solo a lui superiore per numero e per dominio, consociare alla gloriosa sua cittadinanza quegli onorati uomini che colla mente e col braccio sostennero la causa istessa; i quali non regnicoli, ma meritevoli di divenirli, riconoscono nella patria subalpina la più onorevole a chi combattè per la patria italiana. Ma è degno altresì d'un tal popolo che, nel porgere la tessera d'ospizio, per cui conferisce i più preclari suoi diritti, egli manifesti il senso che in lui vige della propria grandezza, l'importanza che attribuisce al privilegio, la stima che intende provare a chi ne chiama, decorando di solenni forme l'investitura a parte, dell'uno e sottomettendo a matura disamina la condotta dell'altro. Anzi aggiungerò che solo a tali condizioni può un uomo esimio sentirsi indotto a pregiare quello che, in difetto di esse, egli terrebbe di sé minore.

Nuno di voi ignora quanto in ogni popolo, massime fra gli antichi, andassero a rilento i legislatori nel concedere i diritti della cittadinanza. Nelle prime istituzioni degli Ateniesi era necessario il voto di seimila cittadini, ed era premio a segnalati servigi. Quelli di Coriario sol l'offerirono ad Alessandro, dopo che egli ebbe debellate le nazioni dell'Asia. Presso i Romani n'eran larghi sui primordi della repubblica Romolo e Camillo; uno a popolare, l'altro a ripopolare la città dopo la guerra gallica; ma, quando col conquisto del mondo salì in grado la cittadinanza dei suoi conquistatori, era il *ius civitatis* con progressive restrizioni difficoltà; e più regnante Augusto; e sol nella decadenza riprofuoso, finchè da Caracalla fu esteso a tutti i popoli dell'impero. Sarebbe altrettanto inutile, quanto presuntuoso, accennare innanzi a voi, sì dotti delle leggi delle nazioni, le provvide cautele, con cui i moderni statisti moderarono l'ammissione alla naturalità nelle varie contrade dell'antico e nuovo continente, benchè da libere istituzioni governate, e alcune anche rette a repubblica; sol deesi porre in fermo che, qualunque siane la forma, uno Stato saggiamente ordinato dee proceder cauto e rispettivo nel dare il più vitale e il più sacrosanto dei diritti a nuovi cittadini.

Io approvo altamente che il merito sia indigeno fra noi, qualunque siane la migrazione; anzi vorrei divenisse legge nostra quella d'un antico popolo, inclito anch'esso per virtù guerriera, presso cui chiunque per egregie opere se ne mostrava meritevole, otteneva a diritto la naturalità; ma soltanto l'approvo quando, a sua similitudine, anche noi vi facciamo precedere una diligente investigazione, onde non cedasi che al merito per siera prova avverato, e la civica nostra toga a cui vogliamo sia reso onore non venga bruttata nel fango. *Porro quod hospites erant, non Scytae, nihil obstat quominus viri boni iudicentur. . . si res egregias gesserunt. . . ea quae patrarunt probantes, illos, ab ipsis factis, nostrates lucimus.*

Sono parole di Luciano, in *Toxarim, seu De Amicitia*, da cui appare a quale attenta disamina si sottoponessero le azioni di quelli che lo Stato aggregava a' suoi diritti.

Molti nella lotta da noi sostenuta per l'italica indipendenza furon degni di noi, ma alcuni furon pur troppo indegni e di noi e d'Italia. Non operiamo in modo che sia onta agli uni trovarsi confusi cogli altri, e che lo stigma nazionale possa per ciò venirne accolto con minor riverenza. I riguardi dovuti alla virtù patria, al valore, alla sventura vadano veramente alla sventura, al valore, alla virtù patria, e non errino la via. Sian chiamati al giudizio i fatti, non le parole. Voi sapete a quai tristi fatti corrisposero le più umane parole. Voi sapete, tutta Italia il sa, quanto in ogni sua contrada rimbombasse fratellanza nel detto, la flagellasse ini-

micizia nel fatto. Inimicizia che si estese dall'uomo alla classe, dalla classe al municipio, dal municipio alla provincia, e sconvolse l'intera Penisola. Lettera morta da cui lo spirito si è ritirato, la fratellanza italiana è divenuta il simbolo dell'odio e della discordia, e sembra che, passando per ogni labbro, siasi estinta in ogni cuore. Mai sì flagiziose opere eran da sì mansueto vocabolo preparate! Le rivalità di parte, le volgari invidie, le volgari cupidità, le volgari ambizioni, tutte abilmente seppero travestirsi col venerato ammantolo della carità patria per comparir vistose sulla scena pubblica e cattivarsi, a uso istrioni, il plauso popolare. Ma come non tutti che esclaman *Signore! Signore!* sono animati da senso di pietà, così non tutti che gridano *Italia! Italia!* lo sono da amore di figli a comune madre; anzi sovente avviene che più alto grida *Italia!* chi contro lei trama più rei disegni. Chi sa quanti or si millantano suoi difensori, che mai videro pur da lungi il campo nemico! Chi sa quanti sol figurarono tra quegli eroi di trivio, per cui sinistrarono le nostre fortune, e decadde in vari Stati le patrie istituzioni. E forse (Dio disperda il mal augurio!) trovasi pur anco nel numero un traditore, erede dell'infame patrimonio di Partesotti; e quella mano istessa che a voi porge quest'oggi in pegno di fratellanza, la porse ieri allo straniero, che con disprezzo vi gettò il salario del tradimento! Onde, minacciati come siamo da nemici esterni ed interni che, spinti da interessi opposti, intendono al fine medesimo, la rovina delle libere istituzioni in quest'ultimo loro asilo a pie' dell'Alpi, è dovere di chiunque ami lealmente la nostra Italia procedere con circospezione nel dar ferma stanza tra noi a cittadini, la cui condotta politica non sia cribrata al vaglio della moralità e dell'onore; in cui l'affetto alla libertà non vada unito a quello della legalità; e non siane assioma quello dell'oratore romano: « Tutti siam servi alla legge, affinché tutti possiamo essere liberi. » *Legum omnes servi sumus ut liberi esse possimus.* Cic. Sia dunque nuova gloria alla nostra patria ammettere al civico sodalizio i chiari Italiani che nella libera atmosfera di questo cielo cercano l'elemento avvitatore degli ingegni, ma diffidiamo di coloro che l'ingegno consacrano a suscitare la discordia e l'anarchia, e su tutti diffidiamo di quei mistici e biechi utopisti che, votati al sacerdozio del male, e, predicando il vangelo del socialismo, vogliono rovesciare il legale e l'ordinato, per edificare l'astratto e l'impossibile. Collochiamo tra noi la face che illumina; respingiamo la teda che incenerisce.

Trascorsero, o signori, è oramai non son più i giorni in cui poté la patria nostra donare in massa, donar con orgoglio la sua naturalità a quei municipi che col'opera, colla generosa opera, non colla vana parola, ci manifestarono la loro fraternità; quali foste voi, o valorosi cittadini di Brescia e di Cremona, che prodighi nel valore, prodighi nella pietà, combatteste coi nostri soldati, gli raccoglieste feriti, gli confortaste moribondi e versaste una lagrima sul loro cadavere! E voi, o forti di Parma e di Piacenza, nostri fratelli di voti nei comizi del foro, fratelli d'arme al campo d'onore, fratelli di tomba nei piani sanguinosi di Goito e di Novara! Ma, accorrendo spontanei tra le nostre braccia, voi accettaste le leggi, non le imponeste; voi non deste a peso e a misura la vostra fraternità, non gettaste in mezzo alla nazione che vi accoglieva il pomo della discordia. E in virtù di questa differenza nell'unirsi a noi, io stimo possano a diritto essere compresi nelle leggi d'unione del 1848 solo quegli Italiani che accettarono puramente e semplicemente lo Statuto del regno; mentre quelli che fecero condizione di loro aggregamento la riunione d'un'assemblea costituente,

debban logicamente trovarsi esclusi di fatto per l'inservanza della condizione prestabilita, prodotta dall'esito avverso della guerra; ma tolga il Cielo che veruno di questi venga, con raucore indegno di noi, escluso dai diritti della città e del comizio, quando con atto spontaneo egli provi in sé stesso congiunti merito e volontà.

Il guardingo processo che dalle sovraesposte considerazioni ci è consigliato nell'ammettere nuovi cittadini acquista maggiore opportunità in faccia all'attitudine politica dell'Europa. I suoi Governi tutti riconobbero, nella fazione demagogica che qual sinistro uragano si scatenava sui popoli, un elemento di disordine che minaccia scuotere sin dai fondamenti l'umana società. Potrebbero per avventura alcuni di essi adombrarsi di una legge per cui fossero tra noi naturalizzati, non già i più eletti campioni di nobile impresa, cinti della doppia aureola della gloria e dell'infortunio, ma migliaia di neocittadini raccogliatici, a noi accorsi da ogni banda sotto condizioni di moralità effimere e insufficienti, quali constano dalla seconda parte del progetto di legge. È assai conforme alle politiche probabilità che dall'attuazione del fatto fossero per emergere conseguenze tali da alterare la buona armonia del nostro con alcuni di quei Governi, ovvero a produrre più tardi sotto l'imperio di una forza preponderante ciò che dalla semplice ragion di Stato viene ora suggerito. Io stimo però di saggia politica prevenire con apposite risoluzioni che un'estranea influenza s'immischi nelle cose nostre, e che una misura, la quale spontanea manterrebbe il decoro nazionale, ingiunta da altri lo comprometta.

Nelle gravi e difficili emergenze, appartiene ad un popolo che procede seriamente nella sua via considerare alla realtà del fatto, anziché alle simpatie del sentimento; misurare se quello che vuole corrisponda a quello che può, in ragione degli ostacoli che fossero per insorgere; e qualora da una data risoluzione riconosca dover derivare alla cosa pubblica un detrimento che, senza lesione del proprio onore, egli può evitare, conviene che all'interesse di sua nazionale incolumità sacrifichi i dettami di sue generose propensioni, e che all'utile dei meno faccia antecedere quello dei più; conviene sopra tutto che ai voti del presente prevalgano le grandi speranze dell'avvenire.

Dopo che un partito, in cui l'incertezza fu solo superata dalla presunzione, un partito a cui dall'imparziale storia sarà inflitto il nome d'*italicida*, fece succedere a giorni di gloria giorni di lutto e di calamità, è ormai tempo che ai decreti legislativi della nazione presieda la sapienza di Governo, e il prudente consiglio per cui i magnanimi sentimenti che a lei per natura appartengono, regolati dall'opportunità e dalla convenienza, producano risoluzioni misurate alle nostre circostanze, poste in bilico con quelle delle finitime contrade.

Si mantengano adunque con forte animo, si mantengano ad ogni costo le libertà dichiarate nello Statuto; siano da noi con savie leggi promossa la consolidazione e l'incremento; ma procediamo cauti e rispettivi a non cimentarlo avventatamente in un tempo grave di minacciosi eventi, in cui la lance del diritto può, ad ogni dato mosso, venir travolta dalla preponderanza della forza. Nè è solo in nome della patria subalpina, o signori, ch'io pronunzio queste parole, è in nome della patria italiana, la quale coll'ansia della più giusta sollecitudine ferma in noi gli sguardi, e tra i voti e le speranze dell'avvenire, noi primi, noi soli colloca a pietra angolare dell'edificio di sua nazionalità; edificio che, facilmente distrutto, perchè sconnesso nel suo imbasamento, risorgerà un dì, risorgerà forte e duraturo in più felici generazioni,

fatte esperte dai nostri errori, fatte salde e unite dalle nostre discordie.

Concludo il mio discorso dichiarando che la prima parte del progetto di legge, sino al paragrafo nono, mi pare contenere disposizioni sagge e opportune, ma dovervisi riconoscere il maggior difetto possa avere una legge, l'inutilità; mentre il Codice civile e la legge elettorale già vi provvedero. Per altra parte il patrio senso, di cui diede sì segnalate prove l'attual Ministero, ci è arra sicura che qualunque uomo onorevole e benemerito della causa italiana brami ottenere la nostra naturalità, ad esso ricorrendo, ne sarà la domanda con premuroso zelo proposta alla ratificazione del Re. È voto di tutti i buoni che molti siano gli uomini onorevoli e benemeriti che la nazione accolga nella sua fratellanza. Il ratificarne l'ammissione appartiene al Re, non solo in virtù della legge, ma in virtù dell'eroico valore con cui propugnò l'italiana indipendenza; e se già non gli appartenesse, anziché privarlo di sì alta prerogativa, sarebbe formalè nostro dovere investirnelo, come atto di nazionale giustizia.

La seconda parte del progetto di legge, a far capo dal paragrafo nono, è evidentemente contraria non solo alla dignità della nazione, ma a quella dei cittadini onorati che aspirassero a farne parte, essendo scarse e inefficaci le cautele in essa proposte a guarentigia così della moralità, come dei mezzi di sussistenza di quelli che si contemplano in tale paragrafo. Per la qual cosa io voto contro il progetto di legge; dichiarando però che in questo discorso ho parlato in nome mio, non in quello della Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Sauli ha facoltà di parlare.

SAULI. Signori. Fresca è la memoria dei giorni in cui gli animi vostri erano accesi nel desiderio di vedere incarnato un vasto e nobile pensiero tenuto universalmente come pegno sicuro della salute d'Italia, e che, a parer mio, importava non meno alla salute dell'intera Europa; poichè soli sono durevoli e tranquillanti gli aggiustamenti ed i patti che s'accostano ai giudizi della natura, i quali vengono ordinariamente confermati dal tempo istesso che confonde e disperde gli umani commenti. Meno vive negli uni che non negli altri erano allora le nostre speranze; ma uguali in tutti l'ebbrezza degli affetti fraterni; concordi le volontà per conferire il titolo di concittadini ai valentuomini di cui abbonda il suolo privilegiato d'Italia che già compiutamente s'erano disposti o condizionalmente si disponevano a partecipare alle nostre sorti. Il Piemonte si mostrò allora terra sommamente ospitale, e tanto per questo verso, quanto per le innumerevoli ossa dei nostri prodi, onde biancheggiano i campi di Lombardia, stimo che a buon diritto noi possiamo, ad onta delle sofferte sventure, sentirsi a insuperbire nel petto il nome di Liguri-Piemontesi. Coll'accogliere a voto unanime la domanda che vi fu fatta testè dal signor ministro degli affari interni d'una somma per alleviare la pena dell'esiglio a quegli infelici a cui l'avaro destino tolse il conforto di pingue sostanza, voi avete fatto palese che un medesimo sentimento regna tuttavia nei vostri petti. Così la patria nostra può vantare animo costante e saldo come Catone, a cui, benchè già vinta, piacque la causa che vincitrice soltanto avea piaciuto agli Dei. Per questa ragione non v'ha dubbio che incontri favore presso di voi il pensiero il quale ha ispirato il concetto della legge ora proposta alla vostra sanzione. Resta solo a vedersi se sia necessaria.

Credo che sia impossibile di concedere agli Italiani tutti il godimento dei diritti civili e politici con maggiore larghezza di quella che già si è usata mercè del regio editto del 17 marzo dell'anno scorso, il quale tutti indistintamente gli ammette

a partecipare anch'essi alla qualità di elettori, solo che adempiano quanto si ricerca dall'articolo 26 del Codice civile: ora quest'articolo, per pareggiare in tutto ai sudditi gli stranieri, altro non prescrive che di fissare il loro domicilio nello Stato, d'impetrare il privilegio di naturalità, e di giurare la fedeltà al sovrano. Ora, perchè mai si vorrà rapire agli autori dell'editto del 17 marzo dell'anno scorso la lode d'aver usato verso agli Italiani una larghezza veramente fraterna? A dirlo schiettamente come io la penso, la nuova legge altro non sarebbe che un plagio. Dirò di più, con questo rifare il già fatto non si toglie forse alcun che di forza ad una legge che, avendo poco più di un anno di data, già quasi si terrebbe come obsoleta e degna di essere posta in obbligo? Capisco bene che questa osservazione sa del sottile, e che ci vorrebbe una pazienza maggiore della mia per dimostrarne tutta la solidità. Ma non posso tralasciar di osservare che la bontà e non già la molteplicità delle leggi giova allo Stato; ch'esse non si debbono mai fare senza necessità, e che la parsimonia è virtù essenzialissima nel legislatore. Si opporrà da taluno che la legge proposta entra in più minuti particolari e contiene certe disposizioni che nei due articoli sovra citati non si rinvengono, ed una ne cancella che in essi si trova. Risponderò in genere che la maestà della legge non consente che in essa si discenda ai minuti particolari riservati di lor natura alle istruzioni ed ai regolamenti di esecuzione.

Soggiungerò poi, nella specie di cui si tratta, ch'io non ritengo già che nel sistema costituzionale la responsabilità dei ministri voglia semplicemente essere sempre un vano fantasma, un sogno; credo anzi che debba diventar cosa reale e che all'uopo, per maggior sicurezza di tutti, il paese debba usare i diritti d'accusa e di punizione che ne derivano; ritengo poi che questa responsabilità debba venire essenzialmente impegnata nella concessione dei privilegi di naturalità; e ciò credo necessario, indispensabile, per due principalissime ragioni:

1. L'ospitare amorevolmente gl'Italiani, e quelli massimamente che per le passate vicende sono costretti ad abbandonare le dolcezze del cielo natio, è un debito d'onore, e noi tutti vogliamo soddisfare a questo debito. Convengo di più che ad essi si debbano nei casi voluti concedere i diritti civili e politici; ma questi diritti danno a chi ne gode una certa influenza, la quale può diventar sommanente funesta se si esercita senza avere, per via dell'istruzione e dell'intelligenza che ne deriva, intorno alle nostre usanze ed ai nostri veri interessi, quella cognizione e quella pratica che, in difetto d'istruzione, non si acquista, nè si possiede, se non da chi crebbe e dirò perfino invecchiò in mezzo a noi. Inoltre la maggior parte degl'Italiani ospiti nostri sono d'animo elevato e sincero; il menomo dubbio verso di essi sarebbe imperdonabile offesa; dirò di più che avere a concittadini, a compagni uomini illustri per virtù, chiari non meno per le doti della mente che del cuore, idonei a spargere in pro della nostra gioventù il tesoro della loro dottrina e dei loro metodi, e gli esempi di una certa larghezza di mire non del tutto volgare presso di noi, sarà una vera benedizione del cielo, il più pregiato, il più gradito guiderdone degli sforzi che da noi si fecero per amore d'Italia. Ma sventuratamente tutti non sono della medesima tempra. Sia per effetto dello sdegno contro ogni qualsivoglia pubblica potestà generato dalle persecuzioni patite, sia per lungo consorzio con uomini rotti ad ogni arrischiata impresa, fra i disagi e lo stento, tristo consigliere del male, non pochi sono facili a lasciarsi trascinare a turbar l'ordine e la pubblica tranquillità, che

tanto vale quanto ad affliggere e a indebolire lo Stato; vi sono pur troppo di quelli, di quegli stessi che, dopo d'aver alzato più degli altri la voce, con sembianza di caldeggiare il partito dell'indipendenza, deposta senza verecondia la maschera, si videro in appresso giacer quasi belve accovacciate negli antri delle polizie neuiche. Ora, senza procacciarvi il mezzo di severare, mercè di accurati esami, la zizzania dal buon frumento, vorrete voi concedere a questi tali il diritto di seder come giurati nei vostri tribunali e sentenziare dell'innocenza o della colpeabilità degli scrittori? Vorrete dar loro la facoltà di contribuire alla scelta dei vostri rappresentanti, anzi di diventare vostri deputati e deliberare circa all'uso delle vostre sostanze, circa alle prescrizioni delle leggi che dovranno informare tutta quanta la vostra vita civile, circa alle più gravi determinazioni a cui le future possibili contingenze dei tempi potrebbero obbligare lo Stato?

So bene che ora è di moda deridere i filosofi, come quelli che vengono accagionati di desumere dall'esperienza dei secoli e dagli ammaestramenti della storia il ritratto dell'umanità; ma a fronte di questa derisione ch'io ritengo per ingiustissima non posso rimanermi dall'invocare il ricordo lasciatoci dal Segretario Fiorentino, il quale ammonisce come si debba far poco fondamento sulle speranze dei fuorusciti e come sia pericoloso di abbracciarne i consigli. Taccio della mala contentezza che probabilmente ecciterebbe negli antichi abitatori di queste contrade la soverchia ed incauta prodigalità nel concedere ad altri i diritti civili e politici; non parlo della serie infinita di affanni di cui siffatta mala contentezza diventerebbe senza fallo radice.

Passerò piuttosto a discorrere brevemente della seconda ragione che mi consiglia di lasciare al potere esecutivo la facoltà di concedere i privilegi di naturalità. Egli è innegabile che col toglierle se ne verrebbe ad assottigliar grandemente la sua prerogativa. Ma voi sapete, o signori, e chi noi sa? che il Governo è l'anima delle civili società; che dove esso cade in discredito, in debolezza, sfiancate e deboli si rendono del pari tutte le altre parti dello Stato, inette tutte a qualsivoglia impresa generosa. Ora, e chi conosce il tempo che dee venire? Chi sa se tra gli eventi che si apparessero non si aprirà l'adito a nuove onorate fatiche? Quale acuto rimorso non sarebbe il nostro, se rimproverarci dovessimo un giorno d'esserci troncati imprudentemente i nervi e d'esserci impedita la via di usar la fortuna che ci fu nemica, ma che, incostante qual è, potrebbe un'altra volta tenderci le braccia e a noi mostrarsi propizia? Non temo che il potere esecutivo voglia andar troppo avaro e ristretto nel concedere gli implorati privilegi di cui si ragiona. Un tal timore non avrebbe fondamento di ragionevolezza. Anzi prego mi sia data licenza di render qui pubbliche grazie ai ministri presenti e preteriti pel favore, col quale soventi volte accossero, per quanto stette in loro, le domande ch'io fui in grado di porgere in pro di personaggi valenti e benemeriti, ed appunto per la loro benemerita caduta nella sventura. Considerai come debito il fare siffatte domande, dal canto loro considerarono come debito l'acconsentirvi.

Credo d'aver sin qui dimostrato abbastanza che la legge proposta non è necessaria. Soggiungerò solamente per forma di piccola digressione e con tutto l'opportuno riserbo che le leggi in generale non deggiono essere un anacronismo, vale a dire che non debbono trovarsi in troppa contraddizione coll'indole delle circostanze e dei tempi in cui vengono dettate. Gettiamo uno sguardo sopra i destini in cui è profondata l'Italia, guardiamoci attorno e vediamo quali sono le tendenze dell'Europa intiera. Non vale egli meglio andare al-

quanto temperati che non metterci al rischio di ricevere istanze veementi e di trovarci poi costretti di piegar la fronte sotto al peso ignominioso di estranee volontà? Nostra principal cura, nostro primo dovere è di conservar lo Statuto e di salvarlo dai pericoli che lo circondano. Esso è tuttavia una tenera pianticella: il Parlamento nazionale, di cui noi facciamo parte, dee circondarla con tutte le cure del più sollecito amore. Affinchè possa gettar profonde radici, non si dee violentar la natura, non si dee esigere che produca tutto ad un tratto abbondevoli e precoci le frutta; affinchè possa gettar profonde radici dobbiamo farla amare e benedire dal popolo. (*Bene!*) *Fulvus amicitias utilitate probat*; ed io che per voto spontaneo del popolo siedo nei Consigli delle mie provincie, e so bene che cosa il popolo s'aspetti da noi, so ch'egli vuole il compimento delle opere di urgente necessità rimaste fin d'ora, non senza qualche vergogna, imperfette; compimento che non si può conseguire senza danari tolti ad prestito, che è quanto a dire senza la restaurazione del credito pubblico. Si restauri dunque il credito e per tal mezzo eziandio si conservi lo Statuto. Questo è il solo, questo è il massimo beneficio che ora per noi far si possa agli Italiani ed all'Italia; essa ce ne prega a mani giunte.

Col mostrarmi non del tutto inclinato ad ammettere la legge proposta, non vorrei incorrere la taccia d'ingegno poco conciliante. L'amore della concordia mi sta scritto sul viso (*harità*); il mio volto e la mia lingua non sono mendaci; anzi quest'ultima venne alcune rade volte accagionata di essere *soverchiamente sincera*. Ambisco la stima anche di quelli che tengono opinione dalla mia diversa; non ambisco il loro disprezzo che mi toccherebbe senza fallo se, abbandonato l'usato mio costume, potessi piegarmi a vile piacenteria verso di loro. Noi andiam tutti di conserva nell'amore della libertà che per gl'individui consiste nel dire aperto i propri sentimenti, e che per gli Stati si fonda sul giusto equilibrio di tutti i pubblici poteri; chè quando quest'equilibrio si rompe, quando uno dei poteri di troppo prevale, sopraggiunge una vera tirannia che, comunque sia di un solo, di pochi, ovvero di molti, nel bel mezzo del secolo decimonono, non si può comportare e non può essere duratura. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. La parola, seguendo il turno dell'iscrizione, è al signor senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori, voi avete ascoltato testè nobili, eleganti e sentite parole; voi avete udite espressioni di sensi veramente italiani uscire da labbra di persone che diedero pegno dell'efficace loro affetto per questa patria. La più bella parte del campo della discussione in cui siamo entrati si può dire mietuta; noi non abbiamo altro a fare se non che associarci a quegli esempi, a quei sentimenti che vennero, come diceva, così elegantemente esposti.

Non vi aspettate dunque, o signori, che io possa alcun che aggiungere a quanto avete udito; anzi, permettetemi che dall'altezza a cui sono ascisi i preopinanti io discenda alla semplice applicazione, che io vi parli il linguaggio piuttosto del giureconsulto e dell'uomo d'affari, che non dell'oratore. Io spero con questa esposizione di considerazioni che sto per fare di apportar forse alcunchè di lume pratico nella discussione. Stamenti adunque cortesi di molta indulgenza e di qualche attenzione.

La Commissione vi propone la reiezione della legge, il cui progetto vi è stato presentato. La Commissione vi dice che non è tempo di fare una legge su questa materia; che a quest'uopo il nostro Codice basta, e che si attenda tempi migliori. In questa parte, io lo dico, con sopportazione della

Commissione, non sono di suo parere, e non credo che manchi ora l'opportunità di fare una legge sulla materia che ci occupa; che anzi io credo che questa necessità sia vera ed apparente. E veramente, se noi consideriamo quale sia la legge che regola la qualità sudditizia, come altre volte si diceva, la cittadinanza come si deve dire oggidì, noi troviamo due capi di legge, niente di più. L'articolo 26 del Codice civile e l'iniziale paragrafo della legge elettorale. L'articolo 26 del Codice civile, come portava l'indole politica del Governo, cui allora si obbediva, restringeva al beneplacito regio in sostanza il diritto di accordare o non accordare la naturalità. Il primo paragrafo della legge elettorale del 17 marzo 1848 in principio stabilisce un nucleo, indica un germe, ma non è una legge che possa dirsi sufficiente per dare al Governo *norma stabile, e al ricorrente al privilegio di naturalità* garantitigie sufficienti. Veramente, o signori, mi pare che, poichè abbiamo il beneficio di vivere sotto un Governo costituzionale, dobbiamo farci un'idea bastantemente giusta della qualità di cittadino per volere che questa qualità, quando si chiegga, venga accordata con giustizia, senza pericolo e con vantaggio dello Stato. Un cittadino in un Governo costituzionale è *particeps imperii*. Un cittadino per conseguenza impegna sè, ed impegna il Governo che lo adotta per via di naturalità a varii obblighi. È necessario pertanto che veramente questa qualità di cittadino si dia e si eserciti con norme, con precisioni, con cautele di legge. Anticamente si diceva in un paese, dove il più dei favori e dei privilegi si accordava alla nobiltà: *noblesse oblige*; ora noi dobbiamo dire con maggior ragione: *cittadinanza obbliga*, ed obbliga grandemente, e quindi dev'esser bene spiegata la forma, colla quale questa si acquisti, si eserciti e si perda.

Dunque io non credo sia tempo sprecato, o signori, il sottoporvi, come a parer mio l'occasione porta e la circostanza consiglia, di non dismettere il pensiero di fare una legge sulla neutralità e sulla cittadinanza da concedersi agli stranieri. Quando dico stranieri, io mi servo di una parola generica, ma non vorrei che alcuno credesse che io non facessi gran divario tra coloro che sono figli di terra estranea, e coloro che hanno avuto o la fortuna o la sventura (talvolta si potrà dire) di aver sortito i natali su questa terra di glorie e di disgrazie.

Io credo che nelle circostanze in cui siamo, non meno per insita indole nostra, che per riguardi morali e politici, noi dobbiamo fare una parte di accettazione più larga agl'Italiani. Io credo che questo possa essere senza pericolo, e credo che anzi questo possa essere di qualche vantaggio. Ora tutti, o signori, avete sicuramente di già percorsi gli atti dei negoziati, della pace che si è conclusa coll'Austria; e tutti con me certamente avete fatto giusta stima del carattere degno, nobile e fermo col quale i negoziati furono condotti dai nostri plenipotenziari. Io desidero che in tutto il seguito delle nostre internazionali relazioni, in qualunque tempo, questo bellissimo esempio venga continuato.

Io credo che sia senza pericolo, come diceva, e anzi dirò, di qualche utilità, l'accordare un facile accesso di benevolenza alla sventura, locchè acquista sicuramente pregio a chi apre questo accesso. E in questa parte conviene pure che io mi scosti da un'opinione emessa nel rapporto della Commissione, colà dove dice che, dal novembre dell'anno scorso, i tempi, che mutati sono, mutarono le condizioni sotto le quali dovevansi considerare gl'Italiani delle altre regioni rimpetto a noi. Allora, dice il rapporto, eravi l'interesse di riunirci, allora non si doveva pensare a tante forme di cautela. Allora, è vero, era necessario di unirli, allora la voce dell'interesse

vi ci chiamava; ora vi è un'altra voce che ci chiama, una voce di debito, di onore, una voce di nobile ed alta simpatia non peritura; e nessuno ci potrà sicuramente rimproverare, quando noi obbediamo al più nobile impulso che possa avere il cuore umano, alla più alta ispirazione cui una nazione, anche nella sventura, debba obbedire.

Tutte queste cose io vi diceva, o signori, per farmi strada poi a esaminare, non dirò partitamente, che il tempo non me lo concederebbe, ma almeno per sommi capi, il progetto di legge che ci è presentato. E quindi io vengo di subito alle principali disposizioni che hanno sollevato, credo, e credo giustamente, la riprovazione della Commissione. Io vengo all'articolo 9 del progetto, e dirò chiaramente che non lo credo ammissibile, perchè non credo ammissibile una cittadinanza data in massa, come già avvertirono alcuni oratori. Penso che questo sarebbe dannoso al Governo, credo che questo sarebbe anche di poco riguardo persino ai beneficiati. Credo che questo beneficio in massa non sia ammissibile, perchè appunto per le considerazioni che io facevo sull'importanza della qualità di cittadino in libero stato, conviene che noi conosciamo quali siano gli effetti che possa avere introducendosi nella nostra famiglia uno che dapprima non vi era, quali siano gli impegni a cui noi dobbiamo sottostare anche rispetto al paese di cui quegli, che non dirò forestiero, ma che non fa ancora parte della nostra famiglia, andava soggetto per nascita. Allarghiamo, io dico, allarghiamo le mani nel concedere naturalità soprattutto agli Italiani, quando noi siamo fatti capaci che la probità, e i mezzi di sufficiente sussistenza, onde non siano a carico dei nostri concittadini, vengano insieme con loro a rassicurare, a confortare la patria che nuovamente acquistano. Parlo principalmente sotto questo rapporto dei diritti politici. E veramente se consulto (e per quanto ho potuto l'ho consultata), se consulto la storia della legislazione, io non vedo che due esempi di cittadinanza politica data in massa: uno è la celebre legge 17ª del Digesto, al titolo *De statu hominum*, a cui già alludeva il senatore d'Azeglio; l'altro quello di Caracalla, per cui furono a tutti gli indigeni estesi i diritti della cittadinanza romana. Voi tutti sapete, o signori, come da coloro che scrissero intorno alla decadenza dell'impero romano si attribuiva a questa legge un effetto ruinoso. Ma siamo in circostanze tanto diverse ora da quelle dell'impero romano, che non mi soffermerò su questo esempio. Un'altra cittadinanza in massa fu data in Inghilterra nel settimo anno della regina Anna. È noto come nell'avvicinarsi di quel regno, vi fu un periodo in cui si è creduto che il Governo dovesse dare segno di simpatia per i protestanti. Allora allo Statuto 8° se non erro, di detto anno settimo di Anna regina, si stabilì che tutti i protestanti, a qualunque paese appartenessero per nascita, potessero fruire della cittadinanza inglese, piena ed intiera, purchè prestassero certi giuramenti e facessero certe dichiarazioni. L'esperimento non riesci bene e non passarono tre anni, che, nell'anno decimo di Anna regina, venne con uno Statuto apposito rievocata la concessione, attesochè, dice la legge, quest'atto dell'anno settimo fu riconosciuto per dannoso anzichè utile, e di sconforto e detrimento pei sudditi e pel commercio.

Altri esempi non conosco; ma senza cercare di avvalorarmi di tale autorità, parmi che la nuda, la semplice ragione provi che il dare ad una massa d'uomini, di cui non si conosce nemmeno il nome, un privilegio tanto alto, tanto nobile, tanto importante, come quello della cittadinanza nostra, sia un abusare della nostra posizione, un abusare del nome di cittadino.

Io adunque credo che questa cittadinanza, che si vuole dare coll'articolo 9, sia affatto inammissibile; ma penso, giova il ripeterlo, che in una legge che si facesse bene ed ordinatamente, si dovrebbero adottare tali condizioni di facilitazione per gli Italiani, che in certo modo si surrogerebbero con maggiore efficacia al beneficio che loro verrebbe tolto cancellando l'articolo 9, si veramente che si farebbe beneficio ai buoni, ai sinceri, poichè i tristi ed i falsi io volentieri abbandono.

Ora, passando dall'assunto politico all'assunto, diremo, civile, parlerò di quei diritti che sono principalmente contemplati negli otto primi articoli del progetto di legge. E farò anzitutto osservare che l'accordare i diritti civili, per una gran parte degli uomini è il rendere compiuta l'esistenza loro sociale. Quand'anche si restringa la possibilità di acquistare la cittadinanza politica, purchè si allarghi la facilità di ottenere i diritti civili, sicuramente si fa un grande beneficio a quelli che verranno a cercare un onorevole ospizio tra noi. Se i dritti civili sono il vero compimento della vita sociale, perchè anzi propriamente sono i soli che giovino direttamente a quelli che gli esercitano, i dritti politici sono un onore, sono un dovere, sono un impegno, ma non si possono chiamare propriamente benefici personali.

E, rispetto ai dritti civili, io dirò anche che, con qualche modificazione, e modificazione piuttosto di particolari che di massime, gli otto primi articoli potrebbero essere ridotti in forma tale da adempiere le giuste brame di quelli che aspirano a diventare nostri fratelli per adozione. Inoltre (ed in ciò mi dilungo dall'asserzione dell'onorevole collega ed amico senatore Sauli) non giudico che ciò ci sia materia d'istruzione, perchè in un oggetto di tanta importanza conviene lasciare il meno possibile di arbitrio anche al potere esecutivo. Io tengo fiducia nel Ministero, e sicuramente le prove cui alludeva il senatore Sauli, accresceranno questa nostra fiducia, ma sono mutabili i Ministeri, sono mutabili le circostanze dei tempi e sono mutabilissimi i rapporti fra paese e paese. Io credo quindi bene che si confermi colla sanzione della legge il disposto anche dei minuti particolari per acquistare questi dritti politici.

Forse io ho già abusato lungamente della vostra pazienza. Porrò fine, e, riassumendo, dirò che non voto colla Commissione per il rigetto assoluto, che credo che si debba fare una legge, che credo che il progetto, che ci è stato presentato, in qualche parte possa servire di fondamento ad una legge ben ordinata; che conseguentemente mi parrebbe più opportuno che, dichiarando fin d'ora che non vogliamo concedere questa cittadinanza in massa a chicchessia, noi possiamo formare fin d'ora una legge che adempia i giusti desideri degli uni, rassicuri i giusti timori degli altri, e forse tracci una via per la quale siano viepiù allettati gli italiani e gli stranieri, che potranno arricchirci di dotti, d'ingegno e di facoltà di commercio, a venir a stabilire la loro sede in queste contrade, largamente ad un tempo e saviamente ospitali.

(Il senatore De la Charrière si alza per parlare, e in questo mezzo anche il senatore Maestri chiede la parola.)

PRESIDENTE. Se il senatore De la Charrière crede opportuno di aspettare a domandar la parola dopo aver uditi gli altri preopinanti, gli sarà più facile, riassumendo le cose, fare la sua risposta.

(Il senatore De la Charrière acconsente.)

MAESTRI. Onorevoli signori senatori! La legge che oggi si offre alla vostra deliberazione è, fra le gravissime, la terza che richiama più specialmente la vostra alta prudenza e maturità di consiglio. Nelle disputate due leggi di finanza, a cui

alludo, l'esito fu tale da mantenere l'armonia fra i supremi poteri, fra i quali questo eccelso ordine ha la delicata e nobile missione di moderatore.

Se nell'esame della legge che oggi è proposta serberemo lo stesso animo e lo stesso modo, giugneremo allo stesso fausto risultamento.

Non è a meravigliare chi abbia pur qualche speranza dei politici rivolgimenti, se dopo che trovaronsi in contrasto vitali interessi e violenti passioni, la conciliazione degli animi continui tuttavia alcun tempo, e non torni la calma finchè i partiti vincitori e vinti o per la forza degli avvenimenti, o per la considerazione del pubblico bene, non si accostino per una specie di transazione a quel punto, dove sta la suprema ragione, la salute della patria.

Ora la somma delle cose per conseguire questo altissimo fine è nelle mani de' sommi poteri della nazione.

Un illustre uomo di Stato annunziava recentemente un fatto e un principio insieme, al quale attribuisce la conservazione degli ordini costituzionali, e la prosperità della Gran Bretagna. Quella nazione, lungamente studiosa e sperimentata dal Governo a leggi di popolare rappresentanza, può essere maestra alla vita ancor giovane di altri popoli. Lord Palmerston proclamava non ha guari nel Parlamento che il suo paese va debitore della stabilità della sua buona fortuna alla moderazione, si noti, alla moderazione, colla quale i tre poteri dello Stato usano delle loro supreme prerogative.

Ciò ch'io dissi da principio, mi dispensa dal dichiarare che questa autorevole citazione non è, nè può essere un'avvertenza di cui abbisogni per avventura quest'onorevole Consesso; sibbene una debita commendazione per tutti i suoi atti precedenti a quella massima conformi.

Il Ministero riconobbe la necessità di una legge politica, presentandone il concetto fin nell'ottobre dello scorso anno. Essa è destinata a compiere la legge fondamentale nella parte che riguarda la partecipazione de' diritti politici agli esterni italiani e forestieri.

Questo è l'oggetto della legge. Per questo rispetto l'opera del Parlamento è richiesta come un dovere, quello di svolgere i principii che compiono il sistema della rappresentanza costituzionale.

Ma, nel trattare la grave materia, nel porre le massime generali che costituiscono la legge, per sua natura perpetua, si presenta una circostanza degna di altissima considerazione, la quale esige che si aggiunga una disposizione transitoria. L'ufficio delle leggi infatti è di provvedere così alle sociali necessità perenni, come a quelle che sono passeggera.

È stata considerata la cosa da taluni come piena di pericoli interni ed internazionali. Certamente, ove il grave soggetto non sia maneggiato con profonda prudenza, potrebbe rendere fondati que' timori. Ma la sapienza del Parlamento non si turba per ciò, e nel porre la mano all'opera saprà provvedere a quello che la legislazione richiede e lo stato presente della società, senza mancare di quella circospezione che la difficoltà de' tempi comanda nei rispetti interni ed esterni.

Usare di un proprio diritto non è far ingiuria ad alcuno, dare provvedimenti necessari e opportuni ai pubblici bisogni è un dovere; soddisfare ai principii di equità e ai sentimenti d'umanità e d'onore è debito di una nazione che si stima e vuol essere stimata.

La legge debb'essere di tal forma che, mentre soddisfa a que' sacri doveri, schivi ogni censura o querela o pericolo, e procacci allo Stato vantaggi non ispregievoli politici, economici e morali.

Una legge è necessaria nel rispetto legislativo; è voluta da un debito di equità, di umanità, di onore.

Una legge che stabilisca come si acquistino i diritti politici dagli esterni, italiani e non italiani, manca nella nostra legislazione o vi si trova imperfetta. Manca ciò che hanno tutte le nazioni che si governano sotto gli auspici di una legge costituzionale.

• La qualità di cittadino, dice la legge francese (articolo 7, Codice civile), non si acquista che in conformità della legge costituzionale.

In vano dunque noi cerchiamo la legge sui diritti politici nel Codice civile, la quale non può parlare che di diritti civili, i quali derivano dalle leggi comuni a tutti i regnicoli cittadini o no.

Tutti i terrieri o regnicoli godono dei diritti civili (articolo 18, Codice civile), ma non tutti godono della cittadinanza, ossia dei diritti politici, giusta l'articolo 24 dello Statuto, il quale, stabilita la regola d'eguaglianza nel godimento dei diritti politici, soggiunge: *salve le eccezioni determinate dalle leggi*. E queste eccezioni nessuno le ignora, restringono ad una grandissima minoranza il godimento di que' diritti.

Se cerchiamo nello Statuto la disposizione intorno ai diritti politici, non rinveniamo che quella che concerne i regnicoli, cioè i Sardi di nascita o di origine (articolo 24).

Se esaminiamo la legge elettorale 17 marzo 1848, ci si offre l'articolo 1°, il quale stabilisce che per ottenere i diritti d'elettore bisogna godere i diritti civili e politici.

Quanto agl'italiani, soggiugne ch'essi parteciperanno alla qualità di elettori sol che adempiano quanto si ricerca dall'articolo 26 del Codice civile per acquistare il godimento dei diritti civili. Il qual articolo è così elevato a legge politica, per un'eccezione a favore degl'italiani.

E per riguardo ai non italiani, per entrare nel novero degli elettori, essi devono ottenere la naturalità per legge: così l'articolo 1 della legge elettorale.

Osservo primieramente che i diritti politici non si limitano al diritto di elettore, ma si estendono al diritto di essere eletto deputato e ammesso alle cariche civili e militari, giusta l'articolo 24 dello Statuto.

Il carattere eminente dei diritti politici consiste nella capacità di partecipare alla suprema potestà. La legge elettorale parla nell'articolo 1 dei diritti di elettore, e dice come si possano acquistare dall'italiano e dal forestiere. Nell'articolo 40 dice che per essere ammesso alla Camera come deputato, bisogna essere suddito del Re e godere i diritti civili e politici. Ma non parla nè degli italiani, nè de' forestieri come nell'articolo 1. Manca dunque la legge che stabilisca come gli esterni italiani, e non italiani, conseguire possano i diritti politici per essere eletti deputati; qualità che comprende l'ammissibilità alle cariche civili e politiche.

Un'essenziale differenza vi ha tra i diritti di elettore, e quelli di deputato. Avvegnachè il primo non concorre che a nominare i rappresentanti della nazione, e il secondo la rappresenta. Di fatto alcuni hanno le qualità per essere elettori, e non quelle che si vogliono per essere eleggibili, e viceversa. In Svizzera uno può essere elettore in un cantone diverso dal proprio, ma non deputato. In Inghilterra lo straniero non può sedere in Parlamento, benchè sia fatto cittadino inglese; e in Francia per essere deputato occorre un atto, che si fa in rarissimi casi, l'atto della gran naturalizzazione.

Ma pur ammettendo per falsa ipotesi che l'articolo 1 della legge elettorale attribuendo i diritti di elettore, conferisca quelli di essere deputato, la legge sarebbe imperfetta. Imperocchè essa non richiede per essere elettore, che i requisiti

dell'articolo 26 del Codice civile. Non si farebbe differenza tra l'acquisto dei diritti civili e quello dei diritti politici, benchè vi sia tra essi una essenziale differenza. Sotto questo rispetto la legge è imperfetta.

Veggiamo ora che cosa si avrebbe a fare.

Convengo con l'onorevole Commissione su molti dei difetti relativi nel progetto di legge. Alcune considerazioni sono degne della sua saggezza, altre non mi sembrano da consentire. Mi unisco a lei nel dichiarare pericolosa e nel combattere la massima dell'ammissione in massa al godimento dei diritti politici; ma dissento da essa nel rigettare egualmente in massa gli articoli della legge.

Questa elezione assoluta, al mio avviso, non sarebbe meno improvvida, che nol fosse la sua intiera ammissione. È dunque forza tenersi in mezzo tra l'uno e l'altro scoglio, proponendo quelle modificazioni che il Senato nella sua saggezza crederà convenienti.

Io mi sono formato, non dirò un progetto, ma un semplice abbozzo, che vorrei sottoposto al più severo esame, conoscendo quanta difficoltà ci sia nell'opera che è da farsi.

Il mio concetto consisterebbe in cinque articoli, i quali avrebbero per fondamento leggi nostre o straniere esistenti. Egli si raccomanda in certo modo per titolo di autorità, onde essere preso in considerazione.

Un primo articolo si occuperebbe dei diritti civili, ed avrebbe per fondamento l'articolo 26 del Codice civile.

Un secondo articolo avrebbe per base l'articolo 1 della legge elettorale, e riguarderebbe i diritti politici.

Un terzo articolo sarebbe modellato sul *senatus-consulto* francese che ammette alla cittadinanza le persone che recarono illustrazione, o grande utilità alla patria, per importanti servizi, o altri motivi.

Un quarto articolo sarebbe la disposizione transitoria per quegli Italiani, i quali si potrebbero dire compresi dall'articolo precedente, nel rispetto d'importanti servizi resi allo Stato. Qui non si parlerebbe di massa, ma di due sole categorie, cioè di quelli che esercitano i diritti politici, e di quelli che sono ammessi per regio decreto a uffizi pubblici, civili e militari.

Un quinto articolo sarebbe una garanzia per i privati, e per la responsabilità ministeriale. In conformità del *senatus-consulto* suddetto, l'esame dei titoli di ammissione, quando si trattasse di rigettare una domanda, sarebbe mandato per parere al Consiglio di Stato.

Art. 1. Chi è italiano e vorrà godere di tutti i diritti civili, dovrà farne la domanda, stabilire nello Stato il suo domicilio, ed esibire la prova:

1° Della sua origine, condizione e qualità.

2° Dei mezzi che possiede di onesto sostentamento.

La concessione si farà per regio decreto, sopra relazione letta nel Consiglio dei ministri da uno di essi.

L'impetrante presterà giuramento di obbedienza allo Stato e di fedeltà al Re.

Questa disposizione potrà applicarsi anche allo straniero.

Art. 2. L'italiano che ha ottenuto il godimento di tutti i diritti civili, acquisterà i diritti politici dopo due anni di stabile domicilio nel regno, quando abbia le altre qualità necessarie all'esercizio dei diritti elettorali.

Allo straniero è necessario un decennio di domicilio continuato dopo l'acquisto dei diritti civili; e per esser membro del Parlamento gli bisognerà il titolo di eminenti servizi resi allo Stato.

L'italiano otterrà la dichiarazione di cittadinanza per regio decreto, il forestiero per legge.

Art. 3. Dopo un anno di domicilio potrà conferirsi la cittadinanza all'italiano e al forestiero che avrà renduti o renderà importanti servizi alla nazione, o avrà recato nel regno un chiaro nome, o invenzioni, o industrie utili, o formato un cospicuo stabilimento.

Art. 4. Gli Italiani che esercitano i diritti politici, e sono ammessi per regio decreto a pubblici uffizi civili o militari, sono reputati cittadini col pieno godimento dei diritti politici; e verificati i loro titoli, sarà sopra loro domanda rilasciato l'atto di cittadinanza.

Art. 5. Le dimande per ottenere i diritti civili e politici saranno porte al Ministero, nè potranno rigettarsi da esso che dopo sentito il parere del Consiglio di Stato.

Il primo articolo stabilisce le condizioni e i modi di ottenere i diritti civili. Toglie così l'arbitrario e l'incertezza; dice al privato come debba chiedere, dice al Governo come possa con sicurezza concedere.

Esso limita la disposizione dell'articolo 26 del Codice civile ai soli diritti civili, mentre ora, combinandolo coll'articolo 1 della legge elettorale, concede anche i politici.

Buona disposizione nei tempi ordinari, oggi inconveniente.

Esso provvede di patria per condizioni e modi ragionevoli ai molti nostri fratelli che mancano di patria. Esso dunque soddisfa senza pericolo al più grande dei bisogni dell'emigrazione.

Quest'articolo è scala ai diritti politici.

Veniamo all'articolo 2 concernente i diritti politici.

Il Codice francese accorda il diritto a chiedere la cittadinanza dopo dieci anni di domicilio in Francia; il domicilio si stabilisce con permesso del Governo, e la cittadinanza si ottiene con un decreto regio.

Il Codice austriaco richiede dieci anni di domicilio per dare la cittadinanza (vuol dire i diritti civili); ma la concede tosto a chi prende un impiego governativo o stabilisce nello Stato una professione con permanente domicilio (art. 29).

La legge del Belgio (1838) richiede cinque anni di domicilio.

Gli Stati Uniti d'America non richiedono che tre anni di domicilio dallo straniero per chiedere la cittadinanza.

Se dunque la nostra legge dimandasse, per esempio, due anni di domicilio, dopo ottenuti con decreto regio i diritti civili, agli Italiani, che oggidì nessuno osa chiamare stranieri, avrebbe una garanzia nel tempo che sarebbe sufficiente ad allontanare que' timori che contrastano alla subita concessione dei diritti politici.

La stessa nostra legge chiederà dallo straniero dieci anni di domicilio.

Un'altra differenza sarà tra l'italiano e lo straniero nell'atto della concessione; a questo la concessione sarà per legge, a quello per regio decreto.

Un'altra garanzia si avrà nelle qualità che si richiedono al nuovo cittadino, cioè quelle che sono necessarie per partecipare ai diritti elettorali; cioè o un censo, o un capitale con industria, o l'esercizio di professioni che diconsi facoltative.

Due anni di domicilio in un luogo fanno per l'una parte contrarre abitudini e relazioni che ingenerano l'affetto di patria al nuovo paese; per l'altra sono una prova rassicurante della buona qualità del nuovo cittadino. Se l'aggregazione di nuovi cittadini si crede da taluni pericolosa in tempi in cui le passioni sono ancora ferventi, l'intervallo di due anni ci conduce a tempi che si sperano migliori, ed è tale spazio che in un paese sinceramente liberale e fortemente costituito è da credere che saranno sedate, o senza pericolo;

avvegnachè le istituzioni costituzionali avranno poste profonde e larghe radici da non temere nè le minacciose meteore, nè la furia degli aquiloni. I tempi saranno più tranquilli, le istituzioni più forti.

Altronde quando è rimossa prudentemente ogni probabilità di pericoli che pur sussistessero, un Governo morale e generoso deve aver fiducia ne' cittadini, se vuole conservarvene l'affetto e la simpatia. La fiducia è contraccambiata dalla fiducia. La legge non deve strisciare sul suolo e arrestarsi ai piccoli ostacoli, ma deve guardare dall'alto ai grandi fatti, ai bisogni generali, e quindi trarre le massime che, provvedendo al comun bene, sovrastano alle paure, alle difficoltà, all'impedimenti, o li vincono ed annientano.

La legge non debb'essere avara, e non eccedere i limiti di quella ragionevole economia che mantiene l'ordine pubblico e l'armonia fra il Governo e i poteri dello Stato, e fra questi e i cittadini. Accordare i diritti civili e prolungare oltre i termini convenevoli la partecipazione della cittadinanza, toglie pregio al beneficio, scema o distrugge la riconoscenza. L'indugio soverchio imprime all'atto un carattere di grettezza che disconviene alla dignità di una nazione che è e sente di essere liberale e generosa; che ama i suoi fratelli, e sente il bisogno di amarli; che li vede privi del maggior bene, la patria, e li vuole consolati del maggior bene, la patria.

Non credo che alcuno potesse contrastare alla distinzione tra gl'Italiani e gli stranieri, dicendo che la legge politica distingue e separa dal Piemonte così l'italica Toscana, come la straniera Francia. Sarebbe considerare la cosa affatto superficialmente. La nazionalità dei popoli italiani non è politica, è vero, ma è da natura. Ora la natura è qualche cosa anche ne' rispetti politici. Non ostante la divisione dei diversi Stati della Penisola, i loro interessi convergono ad un punto, mentre quelli di Francia o di altro Stato d'Europa divergono spesso.

Gl'Italiani hanno lo stesso territorio e lo stesso cielo che lo feconda, gli stessi monti e lo stesso mare che offrono comune difesa e comuni beneficii, la stessa lingua, la stessa religione, gli stessi costumi, le stesse tradizioni, le stesse speranze, comuni le paci e le guerre, comuni le sventure e le glorie, comuni i destini passati e avvenire. Questa comunione di tanti e sì preziosi interessi, mentre li separa dagli altri popoli coi quali si trovano sovente in opposizione, gli unisce fra loro e ne forma come una sola famiglia. Ond'è ragionevole e saggio che un Italiano sia fatto cittadino per condizioni e modi più facili che uno straniero. Nello straniero può essere opposto l'interesse dell'antica patria colla nuova; nell'Italiano l'interesse della nuova patria e dell'antica è uno, perchè una nel suo cuore è la patria.

Oltre di che il Magnanimo datore dello Statuto stabilì sapientemente quella differenza tra' suoi bene amati Italiani e gli stranieri; e ne fece una legge di Stato nella legge elettorale. Ora chi oserebbe contraddire a quella massima, che si presenta così ripiena di ragione e di sapienza civile? Carlo Alberto l'ha consecrata nella sua legge; non fu consecrata indarno. Gl'Italiani sono ammessi alla cittadinanza sarda ad un cenno del Re, il quale gli abbraccia come figliuoli. Lo straniero abbisogna del consenso della nazione, se vuole entrare nel gran concilio della nazione. Non si creda che quest'articolo faciliti troppo l'acquisto dei diritti politici. Esso richiede i due anni di domicilio, che non sono richiesti nè dall'articolo 26 del Codice civile, nè dall'articolo 1 della legge elettorale. Esso dunque è più rassicurante nell'interesse della società.

Rispetto ai nuovi cittadini non è gravoso. Si sa che nel

caso più favorevole, in cui la legge francese accorda la cittadinanza per importanti servizi resi allo Stato, essa prescrive un anno di domicilio. Dunque ne' casi ordinari due anni non sono soverchi. E in vero chi ha ottenuti i diritti civili, e viene acquistando i diritti politici, trovasi già in buona condizione; poichè gode i vantaggi di vivere in seno alle libertà cittadine, sotto la tutela d'una Costituzione. Non teme che i suoi sonni sieno turbati dagli agenti della polizia; il suo domicilio è un sacro asilo inviolabile. Egli può manifestare i suoi pensieri e i suoi voti colla stampa, se nol può alla tribuna; e rendersi egualmente benemerito della nuova patria, e affrettare il conseguimento dei diritti politici.

Egli non perde nel frattempo l'esercizio dei diritti politici, poichè quest'esercizio non gli sarebbe accordato nel proprio paese. E se al paese proprio si volgessero così propizi i destini che ottenesse una rappresentanza costituzionale, nulla osterebbe a ciò che egli partecipasse alla buona fortuna. Ma se questo fortunato evento non succede, egli giungerà a conseguire nel nuovo paese i diritti politici in tempo che non gli avrebbe nell'antico. Egli è dunque in posizione di aver tosto migliorato la condizione propria, e in via di compiere a tempo non tardo ogni suo più nobile voto.

La proposta legge è dunque prudente insieme e generosa; essa mantiene per una parte la sicurezza negli animi di coloro i quali per le passate vicende sono divenuti più suscettivi e accessibili al timore di sociali perturbazioni; essa soccorre per altra parte ai nuovi fratelli, coll'ammetterli senza indugio ai diritti civili, e coll'accorciare più che altra nazione non faccia lo spazio ad uguagliarli nei diritti della cittadinanza. Il tempo, in quella misura che ci sembra ragionevole, è il termine di transazione che provvede agli antichi e ai nuovi cittadini, alla ragione di Stato, all'umanità e all'onore.

Ma fra quelli che sono ammissibili alla cittadinanza vi ha taluni che per l'interesse dello Stato non meno, che per l'interesse lor proprio, meritano un'eccezione. Il civile consorzio acquista tanto più di potenza, di prosperità e riputazione, quanto più abbonda di cittadini i quali, pel loro ingegno, o per le loro invenzioni e scoperte, o per magisteri d'industria, o per cospicui stabilimenti, o per egregi servizi, giovarono o possono giovare al progresso della civiltà e della ricchezza. Però le nazioni civili, che si conoscono meglio nell'arte del governare, accolgono con favore nel loro seno quegli uomini egregi che per titoli or noverati si raccomandano alla pubblica stima. Quindi la Francia, col *senatus-consulto* 19 febbrajo 1808, ammette alla cittadinanza coloro che per servizi resi, o che possono rendere allo Stato, o per ingegno, o invenzioni, o grandi stabilimenti, meritano quello speciale riguardo. Un'altra eccezione per titoli e pel tempo è stabilita nell'articolo 4.

Dopo la lunga guerra d'Europa, dopo la quale si fece il trattato di Parigi 30 maggio 1814, i diversi popoli si trovarono insieme rimescolati, e i territorii diversamente divisi. Fu dunque forza pensare alla sorte dei popoli che si trovavano fuori del loro antico paese.

Si considerò o come diritto o come motivo di grande equità e di alta convenienza il lasciare agl'individui di poter dichiarare quale patria volessero scegliere, e loro fu accordato il tempo di sei anni. L'Italiano che trovavasi portato in Francia, o il Francese in Italia, dai grandi avvenimenti, poteva optare fra i due paesi.

L'articolo 1, come si disse, provvede al massimo numero dell'emigrazione, che presenti i requisiti di probità e di mezzi di sussistenza.

Quest'articolo 4 provvede a quelli che sono nell'esercizio dei diritti politici, e a quelli che sono ammessi ai pubblici uffici per regio decreto. I primi sono accolti nel novero dei cittadini dalla nazione, i secondi dal re. Quindi, ragione di grande convenienza e debito d'equità e di onore vogliono che sieno ritenuti, dopo verificati, i loro titoli.

Il quinto articolo è per assicurare l'imparzialità del giudizio sulle ammissioni, e per impedire che non vi sia abuso o arbitrio, e scemare al Governo l'esame di titoli talora dubbii, e che richiedono tempo. Niuna dimanda sarà rigettata se non è preceduta da un avviso del Consiglio di Stato. Io preferisco il Consiglio di Stato ai tribunali ordinari per un rispetto al grande principio politico, che divide l'ordine amministrativo e il giudiziario.

Questo principio nella soggetta materia è stato applicato dal *senatus-consulto francese di sopra citato*.

Mi riservo a prendere conclusioni quando sarò meglio illuminato dalla discussione generale.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vi sono ancora molti oratori iscritti. La parola è al signor senatore De Launay.

DE LAUNAY. Messieurs les sénateurs, dans la première période des négociations qui ont eu lieu pour arriver à la conclusion de la paix avec l'Autriche, toutes nos sympathies étaient acquises à l'émigration lombarde et vénitienne, qui s'était associée à nos destinées.

Lorsque nous avons traité de nos intérêts, avec le plénipotentiaire autrichien, nous n'avons pas oublié ceux de nos alliés, et nous avons constamment sollicité en leur faveur une amnistie complète; mes collègues et moi nous n'avons rien négligé pour atteindre ce résultat; les instructions, les dépêches et les notes que j'ai adressées à nos plénipotentiaires à Milan et à Paris en rendent témoignage, et j'ajouterai qu'elles ont à peu près toutes été rédigées par moi, et approuvées par le Conseil. Je voulais en prendre ma grande part de responsabilité, attaqué ainsi que je l'étais, comme dévoué aux intérêts de l'Autriche.

Dans la seconde période des négociations, mon honorable successeur au Ministère des affaires étrangères a partagé nos sentiments d'intérêt envers l'émigration lombarde et, plus heureux que moi, il a pu arriver à la conclusion de la paix en obtenant l'amnistie à quelques exceptions près.

Mais de cette sympathie pour l'émigration, dont je crois avoir donné des gages solennels, à la concession des droits civils et politiques, proposée par la loi qui est maintenant en discussion, il y a une énorme distance.

Aussi je repousse cette loi en m'associant à l'opinion de la Commission que mon honorable ami et collègue vient de nous faire connaître par son rapport. Je n'ai que peu d'observations à ajouter à ses arguments qui me paraissent sans réplique; je considérerai la question sous deux points de vue: l'intérêt national à l'intérieur, et l'intérêt politique à l'extérieur.

Messieurs, tous les Gouvernements, même les plus démocratiques, se sont montrés en tout temps très-jaloux de leurs droits civils et plus particulièrement de leurs droits politiques; ils ont entouré l'obtention de ces droits de tant de formalités, qu'il est très difficile de les remplir. En outre, il est une condition commune à tous les Gouvernements celle d'un séjour prolongé de plusieurs années, exigée de ceux qui sollicitent la naturalisation. En Amérique, il est de six ans; en France, de dix; en Suisse sa durée varie suivant la législation des divers Cantons. Et savez-vous, messieurs, pourquoi dans tous les Gouvernements on ne se contente pas des cer-

tificats de moralité, de fortune suffisante? C'est qu'avant d'accorder l'honneur de la naturalisation à un étranger, la jouissance des droits civils et politiques, on veut qu'il subisse un long noviciat dans le pays même. Les Gouvernements veulent juger les étrangers par eux-mêmes, pour ne pas s'exposer à admettre comme citoyens des hommes qui ne seraient pas dignes de ce titre, le premier de tous; ce n'est qu'après une longue épreuve de séjour, lorsqu'ils sont parfaitement connus, qu'on adhère à leur demande.

Et chez nous, sans presque aucune garantie, nous admettrions en masse, pour ainsi dire, des Italiens à la naturalisation! Cette mesure serait, à mon avis, exorbitante, imprudente et même dangereuse.

J'ai vu l'émigration de près à Gènes; j'y ai reconnu un grand nombre de personnes très-recommandables, victimes des circonstances, mais malheureusement à côté d'elles on remarquait un grand nombre d'individus qui ne méritaient pas même la confiance de leurs compatriotes. Ce sont eux qui plus tard ont fomenté l'insurrection de Gènes, l'ont alimentée dans cette ville qui, hors quelques meneurs, quelques démagogues, est restée étrangère au désordre, parce que l'immense majorité de sa population est excellente et le sera toujours. Je l'ai dit dans d'autres circonstances, je ne puis assez le répéter.

Eh bien! en admettant, messieurs, la loi qui nous est proposée, nous ferions l'acquisition de tous ces hommes dangereux qui ne manqueraient pas de trouver les certificats, les attestations qu'elle exige: en général on est disposé à favoriser des exilés, même sans les connaître.

J'aurais désiré qu'on eût indiqué le nombre approximatif des Italiens exilés, on le dit de douze à quatorze mille, mais le chiffre augmenterait encore si la loi était adoptée. Nous avons fourni naguères des subsides à l'émigration: bientôt, sans doute, on nous demandera une nouvelle allocation; l'état de nos finances nous permettrait-il de supporter cette charge qui deviendrait toujours plus lourde?

En admettant un aussi grand nombre d'Italiens à la naturalisation, à la jouissance des droits civils et politiques, ils devraient naturellement participer aux emplois civils et militaires. Souvent alors il faudrait les préférer aux nationaux, car les derniers venus dans la famille ont de l'exigence et sont les plus favorisés.

Quant aux militaires, d'après une note que je me suis procurée et qui est exacte, les officiers lombards et autres Italiens déclarés admissibles dans l'armée et appelés à être mis en expectative, sont au nombre de 248
Ceux qui sont déjà en activité dans les différents corps de l'armée sont de 296

Total 341

officiers lombards ou autres Italiens.

En regard de ce nombre exorbitant, je placerai celui de nos propres officiers qui, d'après la réduction de l'armée, seront en excédance, et devront par conséquent être placés en expectative, en réforme ou en retraite; il est de 326 officiers supérieurs et autres. Ne craint-on point qu'il en résulte un mécontentement dans l'armée?

Quant aux emplois civils, je n'ai pas des données positives. Ce que je sais, c'est que les avenues de toutes les carrières sont obstruées, puisque nous en sommes déjà au surnumérariat du surnumérariat. Elles deviendraient inabordable par le concours de nouveaux postulants.

Ces considérations sont bien graves, et ne manqueront pas de fixer l'attention du Sénat.

Sous le rapport politique, il y a des motifs d'une haute importance qui commandent le rejet de la loi.

Nous venons de voir qu'un Gouvernement voisin, quoique bien démocratique assurément, a dû renvoyer les réfugiés politiques, ou tout au moins les interner d'après les notes pressantes des puissances qui craignaient l'établissement d'un foyer révolutionnaire au centre de l'Europe.

Eh bien ! Que la loi proposée passe, que la concession des droits civils et politiques ait lieu pour les Italiens en masse, n'en doutez pas, messieurs, il arrivera pour nous ce qui est arrivé pour la Suisse ; toutes les puissances réclameront par des notes énergiques l'éloignement des réfugiés. Quelques-unes d'elles verront même dans cette loi un acte d'hostilité.

Dans quelle position nous trouverons-nous alors ? Il faudra résister ou céder. Résister à toutes les puissances, serait impossible, au moment surtout où il nous importe tant de renouer nos relations diplomatiques si compromises ; car les États secondaires ne vivent que d'alliances. Un État de l'importance du nôtre ne peut rester dans l'isolement. Une grande nation a fait la triste expérience de ce système d'isolement, et peut-être ce fut là la cause de ses malheurs. Ne perdons jamais de vue 1830 et 1848.

Dans ma conviction, nous devrions donc céder ; la dignité du roi, celle du pays, n'auraient-elles pas à souffrir de devoir renvoyer des malheureux réfugiés à qui nous viendrions d'accorder le plus grand honneur que puisse faire une nation, la naturalisation ?

Il y a une lacune dans notre législation, nous manquons d'une bonne loi sur la naturalisation, sur la concession des droits civils et politiques. Je l'appelle de tous mes vœux, et je la désire sévère ainsi qu'elle l'est dans tous les Gouvernements ; mais je ne crois pas le moment opportun pour nous en occuper, précisément parce qu'avec la loi qui règle maintenant cette matière, le roi dans son autorité, sous la responsabilité de son Ministère, pourra plus facilement avoir égard à un grand nombre de réfugiés dignes de toute la sollicitude du Gouvernement et de la nôtre. Pour ceux qui n'obtiendraient pas la naturalisation, et qui seraient reconnus des hommes paisibles et honnêtes, exerçons envers eux une large et généreuse hospitalité ; entourons-les de tout notre intérêt. Ce sont là mes sentiments, quoique je repousse la loi proposée.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Picolet.

PICOLET. Messieurs, le projet de loi qui vous est soumis paraît, de prime abord, avoir été inspiré par la généreuse pensée de manifester les sympathies de la nation pour les Italiens qui, à la suite des événements malheureux de la guerre, ont été contraints de renoncer à leur patrie. Sous ce rapport, messieurs, il n'est aucun de nous qui ne partage ces nobles sentiments. Les vrais Italiens en ont pour garant les lois que le Sénat s'est empressé d'accueillir, en faveur des émigrés lombards et des duchés.

Cependant, messieurs, il ne s'agit point aujourd'hui de mesures qui tendent à adoucir les amertumes de l'exil de ceux que nous avons appelés du nom de frères. Le projet sur lequel le Sénat doit délibérer a pour but d'associer tous les sujets de la péninsule italienne à nos droits politiques, à ces droits dont les nations constitutionnelles se montrent éminemment jalouses, et qu'elles n'accordent jamais qu'avec la plus grande réserve.

D'après ce projet, que l'honorable rapporteur de votre Commission vient de nous présenter, il ne s'agit point, comme on pouvait le penser d'abord, de donner de nouvelles preuves de nos sympathies à ceux que nous avons appelé nos frères,

ce n'est point eux que l'on nous propose d'adopter pour citoyens, mais tous les Italiens en général, parmi lesquels se trouveront confondus ces hommes sortis des émeutes de Naples, de Rome, de Livourne, et peut-être encore une horde d'émissaires envoyés par les ennemis de nos institutions, ainsi que l'a dit un des orateurs d'une autre assemblée ; tels peuvent être, du moins, en grand nombre les citoyens que le projet appelle à l'exercice des droits constitutionnels, sans faire mention de ces hommes qui ont loyalement servi la véritable cause de l'indépendance, par leur courage, par leur génie, et qui honorent aujourd'hui la nation qui les a accueillis et le monarque qui les a distingués en leur conférant des emplois.

Il ne faut pas approfondir longtemps ce projet pour reconnaître qu'il est contraire à une sage politique, et qu'une loi pareille compromettrait gravement la sûreté de l'État et nos relations avec les puissances qui nous avoisinent.

En effet, messieurs, ce projet qui peut être pris pour un manifeste, dans le but d'inviter les sujets de la Péninsule à l'émigration, retiendra sur notre sol et y fera accourir cette multitude de conjurés, qui ont étouffé la liberté naissante en Italie et anéantir les lois destinées à la protéger.

Or, en présence d'une telle situation, n'est-il pas à craindre que chaque jour nos institutions ne soient mises en péril, et l'existence du Gouvernement compromise ?

Mais, cette appréhension ne sera pas pour nous seuls, lorsque déjà nous voyons ces mêmes exilés repoussés par une république, ne devons-nous pas prévoir que les puissances qui nous avoisinent ne fassent entendre leurs justes réclamations contre une agglomération d'hommes qu'elles peuvent considérer comme un foyer de propagande de doctrines révolutionnaires ?

Telles seront, messieurs, les conséquences déplorables de la loi que l'on nous propose d'adopter.

Cependant, tous ces dangers ne me font point oublier l'indépendance et le droit de notre Gouvernement constitutionnel, ni les devoirs que la justice et l'humanité lui imposent à la suite des événements qui ont créé des situations exceptionnelles pour un grand nombre de personnes.

Que pour ces hommes d'élite, réduits à souffrir l'exil, notre sol soit une terre hospitalière, qu'ils jouissent des droits et de la protection que nos lois accordent à l'étranger qui, par un juste retour, respecte les lois du pays qui lui donne asile ; que même le caractère d'étranger disparaisse pour ceux que le prince jugera dignes d'honorer de la nationalité.

Mais il y a loin de cette protection au droit de cité et de domicile que le projet confère directement à tous les Italiens, sans l'intervention de l'autorité royale.

À dater de la publication de cette loi, tous les Italiens auraient droit de prétendre à devenir électeurs, éligibles, à représenter la nation et à délibérer sur toutes les affaires les plus importantes du pays.

Sous ce nouveau point de vue, ce serait, messieurs, méconnaître les hautes garanties dont ces droits politiques réclament l'appui, que d'accueillir une loi pareille.

Lorsque le magnanime Charles-Albert, de glorieuse mémoire, conférait à ses sujets ces droits politiques, en les appelant à concourir au pouvoir législatif, il exprimait sa confiance dans leur fidélité, dans leur affection ; il était certain que les sentiments de son peuple pour la dynastie de Savoie, transmis de génération en génération depuis des siècles, seraient un des plus fermes appuis de son Gouvernement constitutionnel.

Or, ne serait-ce pas se faire une illusion étrange, que de croire trouver ces garanties chez tous les Italiens pris en masse, appartenant à diverses souverainetés? On ne doit pas le dissimuler, l'homme consent difficilement à abdiquer sa patrie; l'amour du sol domine toujours en secret ses résolutions les plus intimes. Je pourrais en apporter pour preuve l'exemple de quelques Italiens, qui, après avoir été accueillis dans le sein de notre patrie et admis dans une autre enceinte à exercer les droits politiques les plus relevés, ont abandonné notre sol pour recevoir dans leurs pays des charges importantes.

Cet exemple me suffit; et, imitant la prudente réserve de votre Commission, je m'abstiendrai d'apporter d'autres considérations pour justifier la défiance que doit inspirer une loi qui suppose que tous les Italiens, sans distinction, donneront par leur seule origine des garanties suffisantes de dévouement au pays, de fidélité au prince et d'attachement aux devoirs qu'impose la patrie à tous ceux qui sont appelés à la servir.

L'immortel auteur de notre Statut ne l'avait pas ainsi pensé; jaloux du maintien de ses institutions, il avait compris qu'un roi constitutionnel ne devait pas s'imposer, ni se laisser imposer des sujets. Par sa loi du 17 mars 1848 il n'a admis les Italiens à l'exercice des droits électoraux que sous l'obligation d'obtenir le privilège de la naturalisation; dans la pensée du monarque, la naturalisation était un privilège que lui seul pourrait accorder ou sanctionner en faveur des personnes qu'il jugerait dignes de l'obtenir; il avait ainsi réservé à son Gouvernement le pouvoir de veiller à la sûreté et à la dignité de la nation, en n'admettant dans son sein que des hommes honorables et dévoués.

Ce pouvoir, aujourd'hui, appartient, dans toute sa plénitude, au successeur de la Couronne, qui a porté sur le trône les sublimes vertus de son père; on ne saurait le modifier sans porter atteinte à la souveraineté constitutionnelle.

Or, il est bien évident que le projet anéantit ce même pouvoir, en déclarant que la jouissance des droits civils et politiques est conférée aux Italiens, non comme un privilège, non comme un honneur dont ils doivent se rendre dignes, mais comme un droit acquis que le prince doit reconnaître.

Pour ne pas trop abuser des précieux moments du Sénat, je me borne, messieurs, à ces considérations les plus saillantes, d'après lesquelles je conclus, avec la conviction la plus profonde, que le projet qui vous est présenté est contraire à une de nos lois fondamentales, qui investit le souverain de la prérogative de conférer la nationalité aux Italiens;

Qu'il est contraire à la dignité et aux intérêts de la nation;

Qu'il est enfin contraire à une sage politique, en ce qu'il expose à un péril imminent la sûreté intérieure de l'État et en ce qu'il peut devenir un sujet de crainte ou de suspicion pour les puissances qui nous avoisinent.

Je vote en conséquence, comme l'a fait votre Commission, pour le rejet de la loi proposée.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alberto della Marmora.

DELLA MARMORA ALBERTO. Signori, se i sensi generosi sono commendevoli, e se possono essere questi illimitati per un uomo privato, credo che per l'uomo pubblico, come per un Governo ben inteso, vi sieno dei precisi doveri che in certi casi pongono un limite alla eccessiva ed imprudente generosità.

Non intendo, signori, porvi sott'occhio le conseguenze che

nascerebbero dall'attuazione della legge proposta, e massime dell'articolo 9, ma vi prego di riflettere alla tristissima esperienza che ripetutamente facemmo sinora per esserci lasciati andare ad un gratuito slancio cavalleresco, mentre così non si usava da altra parte.

Per soccorrere senza dilazione i Milanesi, entrammo in Lombardia benché l'armata nostra non fosse ordinata, cioè senza che fossimo veramente in grado di rompere la guerra.

Per un benigno riguardo alle popolazioni dei luoghi ove si combatteva questa guerra, mancammo di viveri, mentre il nemico, meno scrupoloso, ne sapeva trovare ovunque.

Per atto di una generosità che non saprei troppo come definire, Venezia trasportava la guarnigione austriaca fuori del suo territorio con uno o due mesi di paga e sui proprii legni; e cosa ne accadde? che il vapore il *Fulcano* fu naturalmente ritenuto, e da sostenitore di Venezia, come doveva essere, divenne il suo espugnatore, e che la truppa, per esempio, il reggimento Zichy, il quale usciva da Venezia il 24 marzo senza patti, o con patti, trovavasi già il 24 aprile sulla sponda del Tagliamento, ove lo vidi io stesso.

Per generosità cavalleresca non si accettarono i patti dell'Adige, poi quelli dell'Adda, e si volle coprire Milano contro ogni regola di guerra.

Finalmente, per altro slancio cavalleresco, si ruppe pure la seconda guerra, senza l'indispensabile occorrente, dando ascolto assai meno agli uomini del mestiere, che alle sollecitazioni degli emigrati, i quali, dai tempi remoti ai tempi futuri, tennero e terranno sempre il medesimo linguaggio, perchè il cuore umano non cambia di natura.

PRESIDENTE. Io prego il signor senatore a voler considerare che, col censurare le cose passate e i trascorsi tempi, esso offende (non volendolo certamente) la memoria venerata del Re Carlo Alberto, guida ed auspicce di quelle imprese. . . (Applausi)

DELLA MARMORA ALBERTO. Mi spiego. . .

PRESIDENTE. Io credo che la nostra discussione riuscirà molto più grave e meglio ragionata, quando si prescindano di internarsi nei particolari delle passate nostre vicende. (Bravo! bravo!)

DELLA MARMORA ALBERTO. Io non ho mai inteso per niente di far allusione a Re Carlo Alberto. Io protesto davanti al Senato, davanti alla nazione, che non ho mai inteso di fare la menoma offesa, con queste mie parole, a quel Re, la cui memoria io venero quanto altri mai. Io ho parlato delle cose passate in generale e, se mi si permette, non dirò più che poche parole, e finisco.

Signori, vi si propone ora un altro atto sommamente generoso, al quale aderirei con effusione come privato, ma che in questa mia qualità di membro del Parlamento respingo con tutto il convincimento del dovere. Confidando nel patriottismo e nella saviezza del Governo, appoggio le conclusioni della vostra Commissione.

DELLA TORRE. Messieurs, après le beau rapport qui vous a été fait au nom de la Commission, après les discours éloquentes que vous avez entendus, la question me semble complètement éclaircie.

Deux systèmes nous sont proposés: l'un est le rejet pur et simple de la loi qui nous est présentée, c'est celui de la Commission; l'autre, soutenu par deux de nos honorables collègues, tend à nous le faire accepter avec des modifications qui ne me semblent point encore assez précises pour que le Sénat puisse les apprécier.

Pour ma part, messieurs, j'adopte complètement la propo-

sition de la Commission. Tel est aussi, ce me semble, l'avis de la majorité de nos honorables collègues qui ont parlé avant moi.

N'oublions pas, messieurs, que nous devons à la Couronne les franchises dont nous jouissons, la liberté des droits constitutionnels qui forment notre législation actuelle. C'est la Couronne qui nous a appelés dans cette enceinte; la loi qui vous est proposée annulerait celle du 17 mars 1848, loi qui fait ainsi partie de la prérogative royale que s'était réservée ce prince, que nous avons vu avec une si amère douleur terminer sa vie sur la terre étrangère, loin de sa patrie, loin de ses parents et loin de ce peuple dont il était tant aimé.

Transmettons donc intact l'héritage paternel à son auguste fils. (*Bravo! Bene!*)

Varie voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Chi vuol la chiusura, voglia alzarsi.

(Il Senato approva la chiusura.)

La discussione generale è chiusa (1).

DE LA CHARRIÈRE, relatore. Avant la clôture de la discussion, le rapporteur a le droit d'en présenter le résumé.

PRESIDENTE. La parola è al signor relatore della Commissione.

DE LA CHARRIÈRE, relatore. Messieurs, je me garderai bien de reproduire les arguments qu'ont invoqués ceux des orateurs qui, comme votre Commission, repoussent le projet de loi. Je craindrais de les affaiblir, et je veux vous laisser à l'impression qu'ils ont faite sur vos esprits.

Deux sénateurs seulement ont parlé en faveur du projet, à l'exception toutefois des trois derniers articles. Ce sont MM. Sclopis et Maestri.

Le premier a reconnu, avec la Commission, qu'une naturalisation en masse était impossible, parce qu'elle ne serait pas sans danger. Pour soutenir les huit premiers articles, l'honorable sénateur, tout en convenant que le projet avait besoin d'être modifié, vous a dit qu'il était juste d'accorder, dans la plus grande latitude, le bienfait de la naturalisation aux Italiens, que la loi avait en vue; qu'en cela nous ne serions que justes, puisque nous acquitterions une dette d'honneur.

Je ne puis admettre ce raisonnement; nous n'avons contracté aucune espèce de dette envers les Italiens; nous avons, comme eux, voulu assurer l'indépendance du royaume Lombard-Vénitien. La cause était ainsi commune, l'intérêt identique; je vais trop loin en plaçant sur la même ligne les États du Roi et la Lombardie; les premiers formaient, avant la guerre, comme ils forment encore aujourd'hui, une puissance indépendante. En cherchant à conquérir l'indépendance de la Lombardie, c'est un service que nous avons voulu lui rendre. Depuis quand et en vertu de quel principe les services rendus obligent-ils envers celui qui les a reçus?

L'honorable M. Maestri a considéré aussi la naturalisation dont il s'agit comme l'acquiescement d'une dette; je m'en réfère, sur ce point, aux raisonnements que je viens de vous présenter contre l'opinion de M. Sclopis.

M. Maestri a reconnu également que les trois derniers articles du projet étaient inacceptables; il n'a défendu que les huit premiers dans leur principe, mais non quant à la rédaction. Aussi a-t-il présenté un contre-projet; il me serait impossible d'en apprécier le mérite; je me bornerai à le repousser par les considérations suivantes.

La Commission a dit et croit avoir démontré qu'il serait

inopportun de discuter une pareille loi dans ce moment; qu'il faut attendre que les passions se soient calmées, si l'on veut que la loi soit bonne et durable; je dirai, en outre, que l'auteur du contre-projet, en soumettant, avec raison, les Italiens qui demanderont la naturalisation à la condition d'un domicile préalable de deux ans, les place dans une position beaucoup moins favorable que celle qu'ils ont aujourd'hui d'après la loi du 17 mars 1848.

Il me reste une dernière observation à faire relativement au discours de l'honorable M. Maestri.

Il a voulu établir une distinction entre les droits politiques qui rendent capables d'être électeur, et ceux qui donnent la capacité d'être éligible comme député; cette distinction ne me paraît nullement fondée.

En effet, l'article 1^{er} de la loi électorale (celle du 17 mars 1848) dispose que les Italiens qui ne jouissent pas, dans nos États, des droits civils et politiques, soit par la naissance, soit par l'origine, acquerront la capacité électorale pourvu qu'ils remplissent les conditions requises par l'article 26 du Code civil; cet article indique les conditions et la forme de la naturalisation pour obtenir la jouissance des droits civils, les seuls dont il fut alors question chez nous.

Mais l'honorable sénateur, auquel je réponde, n'a pas pris garde que, d'après l'article 97 de la loi électorale, tout individu peut être élu député s'il réunit les conditions exigées par l'article 40 du Statut; or, ce dernier article porte qu'aucun député ne peut être admis à la Chambre, à moins qu'il ne soit sujet du Roi, qu'il n'ait accompli sa trentième année et qu'il ne jouisse des droits civils et politiques.

De la combinaison de ces trois articles il résulte évidemment que tout électeur est éligible si, au lieu de 23 ans, il a 30 ans révolus; car l'électeur, aussi bien que l'éligible, a la plénitude de ses droits politiques, sauf la modification qu'apporte l'âge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis, che la chiede per un fatto personale.

SCLOPIS. La discussione è abbastanza grave, o signori, perchè l'oratore debba con ogni accuratezza rispondere del fatto e del significato delle sue parole.

Il signor relatore della Commissione ha avuto la compiacenza di ripetere una frase che mi sarà uscita dalle labbra sicuramente, quantunque in ciò la memoria non mi soccorra precisamente.

Egli ha detto che io aveva enunziato come debito d'onore quello di fare una parte speciale per gli Italiani. Sia pure, lo riconosco. L'onorevole relatore ha insistito sulla parola *debito*. A lui di certo, così sagace come egli è, non occorre che io faccia presente che nel senso in cui l'ho presa, la parola *debito* non è nel senso del Codice civile. Ma vi sono doveri o, per meglio dire, vi sono impegni, i quali vengono in quella classe d'obblighi che noi giureconsulti chiamiamo obblighi od uffici impropri, ma che sono, per le circostanze, grandissimi. E quindi ho detto e sostengo che quando nei campi di battaglia, nelle ore della sventura, si dividono le speranze, vi è alcunchè che lega gli uomini che furono indotti in quei cimenti, e che sopravvive all'evento.

Questo ho voluto dire e questo mantengo. Non però intendo che questo debito, e lo ripeto, nel senso in cui l'ho detto, sia tale che debba liberarsi dall'obbligo delle forme che devono accompagnarlo.

Ho protestato contro le disposizioni dell'articolo 9, che credo affatto improvvido, impolitico, e per conseguenza vorrei che nel soddisfare a questo impegno intervenisse il Re o, per meglio dire, il Governo, ed accordasse la naturalità

(1) Vedasi a pag. 205 il discorso del senatore De Fornari.

secondo che le circostanze lo esigessero. Ma reputo sempre che, quando vi sieno le qualità essenziali di probità e di sufficienza, il titolo della comunanza del pericolo sia un titolo che sarà riconosciuto da tutti gli uomini generosi, e sicuramente prima di tutti dal signor relatore della Commissione. (Bravo! bravo!)

(Il senatore De la Charrière alzasi pronunziando qualche parola.)

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa.

PIEZZA. La chiusura della discussione non può aver luogo che richiesta da otto membri...

PRESIDENTE. Tutto il Senato ha chiesto la chiusura.

Voci. La chiusura! la chiusura! (Rumori)

PRESIDENTE. La discussione generale essendo chiusa, io rileggerò il primo degli articoli soggetti alla vostra disamina.

GIULIO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO. Chiusa la discussione generale, prima che si proceda alla discussione degli articoli, mi sia permesso osservare come in questo caso particolare vi abbia un motivo sufficiente ed anche grave di dipartirsi dall'uso di seguire l'ordine degli articoli del progetto, e come convenga, a parer mio, intervenire quest'ordine. Dalla discussione generale appare che il progetto di legge che è in deliberazione è composto di due parti, il cui oggetto è assolutamente distinto, quantunque esse abbiano tra di loro così stretta connessione che è impossibile che la deliberazione presa sull'una non abbia una grande influenza sulla deliberazione da prendersi sull'altra. Voglio dire che, mentre i primi otto articoli del progetto di legge contengono disposizioni di loro natura permanenti e durature, l'articolo 9 ed i due che lo seguono, e che ne sono conseguenza, contengono disposizioni tali da aver un effetto momentaneo e che non produrranno ulteriori effetti. Tuttavia egli è manifesto che la determinazione che verrà presa dal Senato circa al principio, alla massima su cui l'articolo 9 ed i due seguenti sono fondati, avrà una grandissima influenza su quella che verrà a prendersi sugli articoli che precedono. È stato sostenuto da alcuni onorevoli senatori che, malgrado l'esistenza dell'articolo 1 della legge elettorale, per cui è stabilito che gli Italiani potranno essere ammessi a godere dei diritti civili e politici per decreto reale, malgrado l'esistenza dell'articolo 26 del Codice civile, è tuttavia necessaria una legge che regoli l'applicazione di questi due articoli; è stata da altri onorevoli senatori propugnata l'inutilità d'un tale progetto e la sufficienza di questi due articoli.

Ora, se il Senato accettasse l'articolo 9 del progetto di legge, se quest'articolo diventasse legge dello Stato, io credo che tutti sarebbero disposti ad ammettere che riuscirebbero per ora inutili tutti gli articoli precedenti della legge, poiché quest'articolo 9, regolando lo stato di tutti gli Italiani attualmente dimoranti nello Stato, anzi con termini più generali ancora, senza l'avverbio *attualmente* di tutti gli Italiani dimoranti nello Stato, senza dire dimoranti in quale istante, e lasciando un termine di mesi 6 a questi Italiani per adempiere certe condizioni, quest'articolo torrebbe ogni urgenza di una legge regolatrice del conferimento dei diritti civili e politici agli Italiani, e per sei mesi darebbe ampia facoltà a quelli di tutte le altre provincie di portarsi nel nostro Stato e d'acquistare in esso i diritti civili e politici. Quindi l'adozione dell'articolo 9 renderebbe veramente inutile l'immediata accettazione di una legge per regolare l'applicazione dei principii generali contenuti nell'arti-

colo 26 del Codice civile e nell'articolo 1 della legge elettorale.

Ma se per altra parte il Senato, conforme al parere emesso dalla Commissione, parere in cui sono concorsi tutti gli onorevoli oratori che hanno preso la parola, verrà a rigettare l'articolo 9 della legge, allora sarebbe facile dimostrare, quando noi vietasse la chiusura della discussione generale, che, stante appunto la rielezione di quest'articolo, gli otto primi articoli della legge non sono né inutili, né inopportuni, ma che questi articoli convenientemente modificati possono essere di opportunità anche nel tempo presente. Quindi, a fine di sceverare due questioni ben distinte, ho l'onore di proporre al Senato che invece di cominciare la deliberazione dall'articolo 1, si cominci dagli articoli 9, 10 e 11, o più generalmente, che la prima votazione cada sopra questa proposizione: *Il Senato è egli d'avviso che i diritti civili e politici possano conferirsi in massa ad un numero illimitato di persone?*

Ove il Senato rigetti questa massima, credo che esso avrà molto semplificata la questione ed agevolata la discussione dell'altro punto, che consiste nel decidere intorno la necessità di una legge, la quale regoli il modo di conferire individualmente i diritti civili e politici a quegli Italiani che ne facciano la domanda.

PRESIDENTE. Bisogna vedere se questa proposizione è appoggiata, prima di sottoporla alla discussione.

La proposizione consiste nel capovolgere il progetto di legge, e cominciare a votare intanto sugli articoli 9, 10 e 11, oppure sulla massima che gli informa, che sarebbe di accordare in massa la cittadinanza a un numero illimitato di Italiani.

Debbo chiedere adunque se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

DE FORNARI. Avevo chiesta la parola prima che si volesse, affine di vedere se era appoggiata la proposta, per oppermi, affinché non fosse tradotto il soggetto dell'articolo 9 in termini diversi, secondo me, perchè più generali, se si voleva accordare in massa o no l'ammissione in favore degli Italiani. Io intendeva che fosse posto ai voti l'articolo tal quale suonava, e non fosse tradotto in altre parole.

PRESIDENTE. Osservo al signor senatore De Fornari che cadrà ancora in acconcio di fare queste sue osservazioni, allorchè si verrà alla seconda deliberazione; perchè la prima deliberazione del Senato deve cadere sul punto se voglia o no separare il voto a darsi sugli articoli 9, 10 e 11, o sulla massima in essi contenuta degli altri articoli che precedono l'articolo 9.

Per ora non si parla d'altro se non d'interrogare il Senato sulla proposizione fatta dal senatore Giulio, la quale si è di dividere la legge in due parti, cominciare la votazione dagli articoli 9, 10 e 11 o dalla massima sulla quale il Senato anche delibererà prima che si venga alla discussione e votazione dei singoli articoli compresi tra il primo ed il nono.

Se non vi ha nessuno che domandi la parola, chieggo che chi approva questa proposizione di divider la legge e di cominciare colla votazione sopra gli articoli 9, 10 e 11, o sopra la massima fondamentale in essi contenuta, prima di procedere all'esame, discussione e votazione dei primi otto articoli, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato non adotta.)

Dunque rileggerò l'articolo 1 della legge. (Vedi sopra)

MAESTRI Propongo come emendamento il mio primo articolo, che è così concepito. (Vedi sopra)

Quest'articolo 1 dispone delle condizioni necessarie a chiedere i diritti civili. L'articolo 2 parla dei diritti politici.

Presentemente per l'articolo 26 del Codice, combinato coll'articolo 1 della legge elettorale, l'Italiano che ottiene i diritti civili acquista necessariamente anche i diritti politici. Importa di separare l'acquisto degli uni e degli altri, onde la necessità di concedere i diritti politici, quando s'impartiscono i diritti civili, non renda difficile la concessione di questi ultimi.

Per tal modo è tolta quella confusione.

In secondo luogo l'articolo 2 da me proposto compie la legge riguardante la concessione dei diritti politici agli Italiani e agli stranieri; avvegnachè lo Statuto non ne parla, e l'articolo 1 della legge elettorale si limita a concedere la qualità di elettore, e tace del modo di acquistare la qualità di eligibile o deputato.

Lo Statuto non parla che dei regnicoli.

Manca dunque la legge sui diritti politici rispetto all'Italiano e al forestiere per essere eligibile o deputato, e il proposto articolo 2 compie questo vuoto.

L'onorevole relatore De La Charrière ha detto che ho commesso un errore d'interpretazione, ma io credo che l'errore sia dal suo lato.

Infatti egli dice che l'articolo 1 della legge elettorale concede agli Italiani tutti i diritti politici; questo non è vero. L'articolo 1 della legge elettorale concede, per un'eccezione, agli Italiani i diritti di elettore purchè abbiano i diritti che derivano dall'articolo 26 del Codice civile, cosicchè dalla stessa fonte deriverebbero i diritti civili ed i diritti politici. Questa è una confusione che non trovo in nessuna legislazione, perchè vi è una differenza essenziale fra i diritti civili ed i diritti politici. Nel mio progetto l'articolo 1 parla solo dei diritti civili. Io parlerò delle condizioni che per ciò si devono provare.

PRESIDENTE. Rileggerò l'emendamento proposto dal senatore Maestri. (Vedi sopra)

In primo luogo debbo domandare se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ora è dover mio, per la chiarezza e per l'ordine della discussione, di far notare al Senato che questo emendamento propriamente non si può chiamare tale, perchè si emenda una legge quando si cambiano alcune delle sue clausole; ma qui si tratta di contrapporre un diverso progetto non solo all'articolo 1, ma anche all'articolo 2 della legge: tanto è che mentre l'articolo 1 del progetto esaminato dalla Commissione comprende i diritti civili e politici, quello del Maestri si riduce ai soli primi: tant'è che l'articolo Maestri contiene le condizioni da lui segnate per l'acquisto di quei primi diritti, condizioni che non possono contrapporsi all'articolo 1 dell'altra proposizione, ma solamente all'articolo 2.

Io credo adunque che la Camera non debba già accettare la proposta come un emendamento, ma ritenerla invece come un controprogetto di legge.

La discussione è aperta su questo punto.

Chi desidera la parola voglia alzarsi.

DE LA CHARRIÈRE. . . . (1)

MALBI-PIOVERA. La Commissione stessa nella sua relazione ha riconosciuto che vi era una lacuna; la discussione poi si è estesa fra la disposizione del Codice civile e la legge

(1) Nel verbale si legge: « Il relatore crede inutile la distinzione portata nell'emendamento del senatore Maestri, essendo le condizioni per acquistare i diritti civili e politici esattamente definite dalle leggi esistenti. »

elettorale; io perciò propongo che sia rimandato agli uffici il nuovo progetto del signor senatore Maestri per essere studiato e corroborato con quella legge che ci è presentata, in modo da riempire quelle lacune e di far sì che la legislazione abbia una legge sulla naturalità basata sull'equità e che da tutti è riconosciuta mancare.

DE LA CHARRIÈRE. . . . (1)

MAESTRI. Osservava benissimo il signor presidente che il mio articolo primo riguarda gli articoli 1 e 2 della legge; però quest'articolo primo credo che possa sostenersi come emendamento ai due articoli della legge.

Certamente io amo i miei concittadini; ma nei pubblici negozi la giustizia e l'interesse generale sono la mia guida. Io dichiaro che non ho avuto in vista altra cosa che di proporre una legge giusta e necessaria. La legge è fondata sopra leggi esistenti. Nessuno finora si è fatto carico di rispondere nè alla proposta di questa legge, nè ai motivi esposti. Non so capire come avendo dimostrato la necessità di una legge, fondata non solo sopra l'autorità di altre, ma sopra gravi motivi, una legge la quale comprendesse i diritti civili e politici, si possa non curare questa necessità, il motivo d'equità e d'onore che è stato già dimostrato benissimo da uno dei nostri illustri colleghi, il senatore Sclopis.

SCLOPIS. Mi pare che il signor relatore della Commissione anticipi sulla discussione della sostanza. Da noi finora non si trattava che di una questione di forma; prego il Senato di osservare che noi siamo nell'alternativa o di adottare un progetto senza conoscere quali possano essere le qualità di un controprogetto, oppure di respingere progetto e controprogetto. Io non entrò adesso in una questione di simpatia, o di benevolenza, o di affezione; mi sollevo un poco più alto. Io parlo come mi pare che sempre debba parlare un legislatore; vale a dire della convenienza o non che ci sia da fare una legge; credo che siavi questa convenienza; io non divido i timori che altri potrà avere; dunque parmi che sarebbe naturale che non ci opponessimo ad ammettere una legge, senza conoscere la combinazione sistematica, complessiva della legge medesima, oppure respingere tutti e due i progetti, perchè abbiamo una ripugnanza a fare una legge. Che ci sia una lacuna nella nostra legislazione, mi sembra essere dimostrato dal fatto medesimo. Io ripeto che ho fiducia nel Ministero, ma ripeto anche che, siccome i ministri non sono perpetui, e che desidero che le leggi durino anche al di là de' termini della vita politica dei ministri, bramerei che fin d'ora, poichè l'occasione si presenta, noi dessimo una legge che fosse per sè giusta, opportuna, conveniente; che da un canto mantenesse la prerogativa reale ne' termini che furono già esposti da varii dei precopinanti, e dall'altro porresse certa guarentigia, certa facilità onesta, legittima e sicura da ogni pericolo ad alcuni che vi possono aspirare.

Io credo che allora forse la nostra discussione si potrebbe dire giunta a quell'altezza d'imparzialità, dalla quale nessuno di noi sicuramente si vuole scostare,

PLEZZA. Appoggio la proposizione del signor senatore Maestri, che si rimandi, cioè, alla Commissione il suo progetto, affinchè si rifonda una nuova legge. Il signor relatore De La Charrière ha detto che bisognava che il Senato votasse sull'idea se intendeva di non fare alcuna legge, oppure di farne una nuova. A me pare che questa questione, oltre l'es-

(1) Nel verbale si legge: « Il relatore si oppone, avvertendo che la Camera deve prima pronunciare se debba farsi o no una nuova legge sulla materia in questione. »

sere prematura, come ha osservato l'onorevole signor senatore che mi ha preceduto, è anche veramente, per così dire, assurda allo stato della questione.

Se stiamo esaminando una legge e discutendone gli articoli, può egli esservi dubbio che sin da quest'ora si sia deciso di non voler fare una nuova legge? Sarebbe un perdere il tempo inutilmente. Io sono tanto più nell'idea di rimandare il progetto del senatore Maestri alla Commissione, onde, esaminando questo progetto, nonchè le ragioni fattesi in questa adunanza, si rifonda una nuova legge, in quanto che siamo vincolati a tanti infelici non solamente dalla simpatia, ma anche da un vero ed assoluto dovere.

Fra gli Italiani de' quali tratta la legge che noi discutiamo, ve ne sono molti i quali si compromisero per causa nostra. Coloro che hanno seguito le nostre bandiere e che appartengono alle provincie unitesi a noi con legge di fusione sono Italiani che si sono compromessi in seguito al nostro eccitamento, ai nostri proclami, alle leggi nostre e agli indirizzi medesimi di questo corpo coi quali li abbiamo sollecitati a concorrere con noi alla guerra contro lo straniero. Con siffatti eccitamenti noi abbiamo di certo assunti degli obblighi. Io non vorrei ammetterli tutti indistintamente in massa, come sento dire da qualche onorevole senatore, ma voto perchè il Senato si faccia carico di quel dovere morale che ha assunto e che, esaminando personalmente le qualità di ognuno, compia il debito suo; nè qualche ragione particolare di sicurezza pubblica e di mala condotta gliene debbono far divieto. Io sostengo che noi abbiamo un assoluto dovere, il quale si appoggia ai patti stretti fra i cittadini delle provincie che si sono unite a noi, come già dissi, colla fusione. Quella parte dei patti che le spade straniere ha troncato non è in nostra forza di osservare; ma per lo meno abbiamo il dovere di provvedere a quelli che hanno perduto la patria per causa nostra; e quantunque io non creda potersi ammettere in massima che si debba osservare veramente quel patto di fusione quando le circostanze sono tanto cambiate, sostengo che a noi incombe l'obbligo di dare la cittadinanza a quelli che si credessero abbastanza compromessi per dover partire dal loro luogo natio. Io divido in ciò l'opinione dell'onorevole senatore preopinante. In primo luogo, se bene mi rammento, egli disse di fare una distinzione tra le provincie che si sono unite con noi senza condizioni e quelle con condizioni. Ma io osservo che la fusione, benchè varia nella forma, ebbe luogo ugualmente; e noi abbiamo avuta non poca parte nel ridurre quelle provincie a vincolarsi con noi. . . . (Rumori nella Camera impediscono d'intendere le parole dell'oratore).

Io perciò m'appoggio alla ragione che noi dobbiamo provvedere a loro, perchè siamo stati in gran parte causa che egli si compromisero; il che non avrebbero fatto se noi non ci fossimo posti alla testa dell'impresa nazionale.

E il dovere che abbiamo assunto fu anche sostenuto apertamente dal Governo; infatti, nelle istruzioni e nelle lettere del conte di Pralormo si ravvisa ampiamente che noi abbiamo riconosciuto di avere un obbligo di onore e di riconoscenza a provvedere a questi emigrati; obbligo che abbiamo tentato di soddisfare con un'amnistia che speravamo ampia ed intera; il che non fu. Ma nell'istesso atto di quest'amnistia che cosa troviamo? Troviamo che il Governo austriaco nel concedere l'amnistia ha anche concessa l'emigrazione a tutti quelli che la volessero, senza distinzione. Da ciò mi sembra provato il nostro dovere di provvedere a questi emigrati e il diritto che abbiamo di farlo senza che nessuno ce lo possa imputare a secondi fini. Si è detto che le potenze si offende-

rebbero di ciò; io credo che nessuna potenza possa offendersi più dell'Austria; ed è l'Austria appunto che concesse a coloro piena facoltà di emigrare. Essa non ignorava che noi proclamavamo come un diritto d'onore e di riconoscenza il provvedere a queste persone; dunque non è possibile che essa trovisi offesa se noi accordiamo loro la cittadinanza. Ma da alcuni oratori si disse ciò poter essere pericoloso, perchè si può accordare la cittadinanza a persone immeritevoli; io concedo che qualche individuo possa essere pericoloso, e non mi rifiuterò perciò a tutte quelle cautele che possono scervere gli individui incapaci di turbare la tranquillità pubblica da quelli che potessero riuscire dannosi al paese. Si disse eziandio che ciò potrebbe riuscire di carico allo Stato.

Io sostengo che ciò non può esser vero. . . .

Voci. Si rientra nella discussione generale. . . .

PRESIDENTE. Io debbo mantenere all'oratore la parola. Le sue osservazioni non riflettono solo la discussione generale, ma calzano eziandio assaissimo alla questione sospensiva, la sola che deve agitarsi, di rimandare, cioè, alla Commissione l'intera legge collo scritto del senatore Maestri, e possono influire di molto sulla convenienza di adottare o no questa proposizione. Credo quindi che il senatore sia ancora nella questione.

PLEZZA. Si è detto che l'ammettere tanti cittadini in una volta poteva riescire di grave carico allo Stato. Io non vedo questa possibilità, mentre noi sappiamo che in molte nostre provincie anzi si manca di popolazione, e riescirebbero utilissimi questi nuovi cittadini, sia perchè molti son provvisti di gran capitali, di cui anche in parte manchiamo, sia perchè la sola popolazione accresciuta può contribuire potentemente ad aumentare la fertilità delle nostre provincie. Si è detto che ciò potrebbe anche incagliare gli impieghi, perchè fra tanti aspiranti sarebbe chiusa la strada a molti. Anche questo non è, a mio avviso, un argomento sufficiente, perchè mi pare che l'aver molti aspiranti agli impieghi sia invece un vantaggio dello Stato, poichè potrà fare miglior scelta, e quando si potrà scegliere tra molti, gli impiegati riusciranno migliori. Si è poi anche osservato che potessero succedere laggiù delle potenze cui spettano i cittadini che verrebbero accolti.

Io non credo che ciò sia possibile, perchè quando noi adempiamo ad un dovere, mi pare che non vi sarà potenza la quale possa spingere le sue rimostranze tant'oltre da obbligarci a mancare ad esse. Ora, che questo sia un dovere, già fu dimostrato.

Mi pare dunque che per tutti questi motivi sia veramente necessario che facciamo una legge la quale apporti delle facilitazioni particolari per quelli per cui non abbiamo più particolari obbligazioni. Io credo che il fare una nuova legge quando le norme siano bene studiate e siano tali che ci garantiscano dall'introdurre cittadini immeritevoli, io credo, dico, che sarà di facilitazione al Ministero, di soddisfazione all'opinione pubblica, ed anche agli emigrati, perchè il Ministero quando abbia solo sulla sua responsabilità ad accettare dei cittadini, non deve soltanto aver riguardo alle qualità morali di essi, ma deve anche dar opera a non ammetterne troppi contemporaneamente.

Stabiliendo noi le norme, egli non avrebbe più a temere il rimprovero di quest'ammissione, la quale potrebbe produrre non dirò dei disordini, perchè non si devono ammettere cittadini che ne promovano, ma può momentaneamente cagionare qualche torbido in alcuna località per abbondanza di popolazione e anche per qualche difficoltà a vivere. In que-

sti casi certamente il Ministero potrebbe rifiutare la cittadinanza anche a persone che avessero tutti i requisiti per ottenerla. Così facendo, adempiamo al nostro dovere verso gli emigrati e allarghiamo la mano al Ministero.

Oltre di ciò non ignorasi che il Ministero facendo da sé stesso, senza legge, l'ammissione di molti cittadini, si presterebbe agevolmente alla critica dei partiti. Laddove, invece, se il Ministero ha norme certe sulle quali basarsi, egli è libero anche da questa responsabilità verso l'opinione pubblica, la quale in questi tempi è di non poco riguardo.

Io sostengo adunque che si debba rimandare il progetto del senatore Maestri agli uffici, onde si rifonda la legge, mantenendo in massima che noi dobbiamo tutte le facilitazioni agli Italiani, e facilitazioni particolari a quegli che appartengono alle provincie che si vincolarono a noi colle leggi di fusione, nonché a coloro che hanno militato sotto le nostre bandiere.

In questo senso gli uffici formolino una legge da presentare al Senato e da discutersi dopo esaminate le questioni.

DE LA CHARRIÈRE, relatore. *L'honorable monsieur Plezza a cru devoir entrer dans la discussion générale. Je ne le suivrai pas sur ce terrain en ce qui touche aux raisons déjà données qui soutiennent la première partie du projet. Monsieur Plezza en a invoqué une autre, le besoin d'accroissement qu'éprouve la population de quelques-unes de nos provinces. J'ignore si ce besoin se fait réellement sentir, mais quand il existerait réellement, ce serait tout au plus un motif pour conférer aux Italiens la jouissance des droits civils et non pour leur conférer les droits politiques.*

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. *Io non entrerei certamente nel merito della legge proposta; mi limito ad una sola e semplice osservazione sulla forma che può essere conveniente di seguire nella deliberazione.*

Alcuni degli onorevoli senatori sono d'avviso che ogni legge sia inutile sul fatto dell'estensione dei diritti civili e politici agli Italiani; altri senatori, fondandosi sopra ragioni plausibili, sono d'avviso che una tal legge sia non solamente non inutile, ma utile e forse necessaria. Un onorevole nostro collega ha proposto, nella discussione generale, un controprogetto a quello che si è attualmente presentato. Egli ha sottoposto poi all'esame del Senato in forma di emendamento il primo articolo del suo progetto come emendamento al primo articolo del progetto di legge.

Si tratta al presente di vedere in qual forma sia possibile di condurre la discussione. Ora, sia che il Senato ammetta come emendamento agli articoli del progetto primitivo gli articoli del controprogetto del senatore Maestri, sia che il Senato voglia riguardare questi articoli non come emendamenti, ma come disposizioni affatto diverse, egli mi pare impossibile che la discussione possa continuare nella presente seduta, senza gravissimi inconvenienti. È impossibile l'ammettere che gli articoli del controprogetto del signor senatore Maestri siano emendamenti propriamente detti agli articoli del progetto; poichè, ammesso il primo, ammesso il secondo articolo del senatore Maestri in qualità di emendamento, noi ci troviamo costretti di abbandonar la discussione del progetto primitivo, poichè avremo fatto un cambiamento totale del sistema. È impossibile, senza entrare in un caos, di discutere, a proposito degli articoli del progetto primitivo, gli articoli della legge del signor senatore Maestri. Egli ha detto nel proporre il progetto di legge, che egli nol proponeva come sufficientemente maturato, ma come un'idea che potrebbe riuscire utile per la formazione di una legge. Quando

noi voteremo, non sopra articoli elaborati, ma sopra plausibili idee bensì che avranno sicuramente molto del buono e del giusto, ma che non sono condotte a quello stato di elaborazione per cui possano sottoporsi al voto di un'assemblea deliberante, non è, dico, possibile il procedere in questo modo. Ma egli è ugualmente impossibile lo sbandire assolutamente dalla discussione le idee contenute nel progetto del senatore Maestri, di cui non possiamo ignorare l'esistenza, poichè ce ne è stata data comunicazione tuttora. Da un'altra parte non può il senatore senza contravvenire a tutte le forme abituali della discussione parlamentare, e invece di entrare nella discussione degli articoli della legge con un voto generale e senza entrare in particolari, dichiarare che ogni legge a questo riguardo è abolita. Io non credo che vi sia nei nostri non molto lunghi annali parlamentari un esempio di un progetto di legge scartato così con una decisione che lo dichiari inopportuno, se non col voto finale quando è esaurita la discussione e la deliberazione sopra ciascun articolo particolare.

Io credo dunque che non havvi assolutamente che un mezzo solo di uscire dalla presente posizione, ed è quello che è stato proposto dall'onorevole senatore Balbi; che si rimandi allo studio degli uffici il progetto primitivo con questo proposto dall'onorevole senatore Maestri e qualunque altro progetto possa essere presentato da altri senatori, e che quindi gli uffici nominando la Commissione già una volta nominata, od un'altra Commissione, sottopongano al Senato una novella redazione.

Mi permetterò un'osservazione ancora. Il Senato ha deciso, e non intendo ritornare sul suo voto. Il motivo che mi aveva determinato a proporre che il voto cadesse sull'articolo 9, prima che su tutti gli altri, era questo solo: che prevedendo la necessità di rimandare negli uffici la legge ad un nuovo studio, io desiderava che già si sapesse in modo positivo se il Senato ammetteva o non ammetteva l'idea d'una naturalizzazione in massa; perchè, qualora fosse già chiaro per una precedente votazione che la sostanza dell'articolo 9 non poteva per niun modo entrare nel nuovo progetto che a nome della Commissione sarebbe presentato al Senato, questa determinazione di rimettere agli uffici lo studio del progetto di legge avrebbe incontrato certamente una difficoltà di gran lunga minore.

Persisto dunque nella mia opinione che venga rimandato agli uffici lo studio del progetto di legge con quello del signor senatore Maestri e di altri senatori che credessero di proporre qualche somigliante progetto.

DE LA CHARRIÈRE, relatore. *Mes collègues de la Commission ont accepté ce renvoi. Pour moi je m'y oppose, car ce serait préjuger la question d'opportunité.*

DELLA TORRE. *Messieurs, la proposition de notre honorable collègue tendant à renvoyer dans les bureaux le contre-projet qui nous est présenté par monsieur le sénateur Maestri, ainsi que les autres propositions de ce genre, qui pourraient nous être faites par quelques-uns de nos honorables collègues, préjuge la question en ce sens, que le Sénat déciderait ainsi que la loi actuelle, qui donne à la Couronne le droit de naturaliser les Italiens qu'elle juge digne des faveurs, doit être modifiée, et que le temps opportun pour faire cette modification est arrivé.*

Or, la majorité du Sénat est, ce me semble, d'un avis contraire, et veut maintenir la Couronne dans sa prérogative actuelle.

Je crois donc que la marche à suivre est toute simple. Une loi nous a été soumise; votons sur cette loi; après le vote,

ceux de nos honorables collègues qui seraient de l'avis contraire à la décision prise, peuvent préparer avec maturité un nouveau projet, et en vertu de l'initiative qui est accordée à chacun de nous, le soumettre aux délibérations futures du Sénat.

Je propose donc que nous passions à la votation des articles de la loi qui nous est actuellement soumise.

PRESIDENTE. L'osservazione che si fa dall'onorevole senatore si è questa, che sarebbe necessario che prima la Camera decidesse se voglia o no dar termine alla discussione e votazione della legge presentata. Io credo che questa questione, come è proposta, sia già compresa virtualmente nell'altra del rimando della legge agli uffizi, inquantochè coloro i quali non credono che debba rimandarsi la legge agli uffizi, ma si debba invece procedere alla votazione, possono, rigettando la prima proposta, conseguire il loro intento.

DE FORNARI. Domanderei schiarimenti relativamente alla proposizione del senatore Giulio. Rimandando il progetto del senatore Maestri agli uffici dopo creata una nuova Commissione, la quale avrebbe da riferire sopra questo nuovo progetto, allora vi sarebbero due progetti nati simultaneamente in questa discussione; vi sarebbe una Commissione contro un'altra Commissione. Io non intendo come questo sistema possa essere regolare e avere un seguito normale.

PRESIDENTE. Credo di poter rispondere che, siccome è in arbitrio del Senato di poter annullare la legge e di poterla ripudiare, così è anche in suo arbitrio di poterla modificare più o meno largamente.

Il Senato può anche riconoscere imperfetta ed incompiuta una legge: ed in tal caso è in sua balla di giovare di quelle nuove proposte che gli vengono presentate durante la discussione per condursi a deliberare, che per mezzo della stessa o di altra Commissione si faccia un secondo studio dell'argomento. Allora il nuovo progetto che si presenterà sarà il solo esposto a pubblica discussione, e non di paro con il primitivo: giacchè il voto della Camera comprende necessariamente l'annullamento, o almeno una totale mutazione del primo lavoro. Non è perciò da temersi alcun inconveniente, o alcuna irregolarità di forme, nel caso il Senato si disponga ad accogliere la fatta proposta.

FRANZINI. La legge rimarrebbe rigettata.

PRESIDENTE. Non si rigetta punto il principio della legge, allorchè si rimanda per un nuovo esame, ma si disapprova solamente la sua composizione.

GIULIO. Giorni sono si è presentato in questa Camera un incidente perfettamente uguale. La soluzione che è stata data a quell'incidente si applica egualmente al caso presente. Un progetto di legge per migliorare la condizione dei giudici di mandamento diede luogo a molte difficoltà; questa legge non venne dal Senato nè accettata, nè rigettata. Essa è stata rimandata alla Commissione affinché la studiasse e vedesse di proporre qualche disposizione che valesse a superare le difficoltà che si erano mosse tanto contro la sua accettazione, quanto contro il suo rimando. In qual caso siamo ora? Siamo in un caso perfettamente identico: abbiamo un progetto di legge che nello stato presente della discussione non pare potersi nè rigettare assolutamente, nè intieramente accettare; che può essere necessario modificare più o meno profondamente.

Il Senato quindi non accetta e non rigetta; il Senato rimette allo studio il progetto che è stato presentato; gli uffizi lo ristudiano, ma lo ristudiano con un nuovo elemento, dico

meglio, con due novelli elementi sotto gli occhi; l'idea messa innanzi dagli onorevoli senatori Sclopis e Maestri, la quale, se ha potuto essere presa in considerazione dagli uffizi ai quali questi onorevoli senatori appartengono, non ha potuto sicuramente essere ponderata dagli uffizi di cui essi senatori non fanno parte.

Il secondo elemento è quello del trovarsi scalfato fin d'ora per l'unanimità di tutti gli oratori l'articolo 9 del progetto primitivo; quindi lo studio che si farà negli uffizi avrà novelle basi, le quali potranno influire e sulle conclusioni alle quali s'accosterà ciascun uffizio in particolare, e sulla scelta dei commissarii, che esso possa credere conveniente di eleggere.

Si farà dunque un novello studio della legge, ed ammettendo anche che la novella Commissione venisse a presentarci conclusioni diverse da quelle che ci sono state presentate dalla Commissione attuale, non vi sarebbe tuttavia opposizione veruna tra le due Commissioni, in quanto che la Commissione presente ha deliberato senza avere sott'occhio le proposte degli onorevoli senatori Maestri e Sclopis. La novella Commissione delibererà con queste due proposte sotto gli occhi. La nuova Commissione sarà illuminata dalla lunga e matura discussione che ha avuto luogo, sussidio che mancava alla Commissione antica. Finalmente vi è sì poco pericolo di collisione, che noi abbiamo sentito pur ora il relatore della Commissione consentire a nome della Commissione stessa il rimando agli uffizi.

Io credo adunque di dover persistere nel domandare questo rimando.

GALLINA. Io temo che la proposizione fatta dal preopinante non conduca a quel fine che egli si propone, e la cosa mi pare chiara per sè stessa. Ammesso che il progetto del senatore Maestri sia rimandato negli uffizi, che una nuova Commissione sia nominata, egli è evidente che la nuova Commissione si troverà in presenza dell'antica Commissione per l'esame di un altro progetto di legge. Questa è una circostanza, secondo me, che può ingenerare inconvenienti gravissimi; oltre a ciò, mi pare che l'effetto immediato di questa discussione sarebbe di richiamare la stessa antica Commissione a riproporre e riferire di nuovo avanti il Senato l'antico progetto che già è esaminato e discusso, o di vedere rimandato il progetto medesimo agli uffizi, ad una nuova Commissione, la quale riproporrebbe un nuovo progetto che sarebbe pure discusso, ammesso e rigettato dal Senato. Ma, signori, io non so vedere come potremmo mandare agli uffizi e creare una nuova Commissione per esaminare un nuovo progetto, giacchè con questo stesso atto mi pare che noi dichiareremmo che il progetto antico non è ammissibile. Non si può lasciare in sospenso un progetto che è qui venuto dopo una deliberazione della Camera dei deputati, non si può lasciare in sospenso una Commissione che lo ha esaminato e lo ha riprodotto al Senato; onde io credo che, per conciliare le diverse opinioni, si dovrebbe adottare un altro mezzo. Qui siamo in faccia ad una gravissima quistione, sorta in seguito a discussione per riporre la quistione sulla sua via. La Commissione ha presa una conclusione, e nella discussione ha dichiarato che un progetto qualunque di legge che determini i modi di concedere la naturalità non è opportuna.

Noi siamo passati alla discussione del primo articolo, e sopra la discussione del primo articolo era naturale che si rimettesse avanti il Senato tutta la discussione generale, siccome ha fatto il senatore Plezza.

Io non voglio più entrare in questa discussione, ma mi sembra, come dissi, che per lo meno si dovrebbe trovare un

mezzo per conciliare queste diverse opinioni. L'esempio invocato nel progetto di legge dei giudici di mandamento ha una differenza grave con quello di cui ci occupiamo. Nella proposizione che erasi fatta, giacchè, se non erro, come mi pare aver allegato il senatore Giulio, il progetto di legge dei giudici di mandamento fu rimandato alla Commissione stessa; dunque, se si vuol adottare il principio di esaminare, di vedere se sia opportuna o no una legge sopra i modi di concessione della naturalità, si è alla stessa Commissione che si deve rimandare il nuovo progetto, oppure rinviarlo agli uffici i quali nominino altri commissarii da aggiungersi alla prima Commissione, ma non altri commissarii i quali costituiscano una Commissione nuova, la quale si trovi in urto colla Commissione antica, e non ne avvenga che un progetto presentato alla discussione, ed ammesso dalla Camera dei deputati, abbia a morire di una morte che non si può spiegare, mentre che non si discute ed è surrogato da un altro progetto.

L'ordine della discussione, la regolarità di procedere del Senato, vuole che esso discuta il progetto qui venuto dalla Camera dei deputati e riferito dalla Commissione. E se esso non si vuol discutere ancora in questo momento, perchè si crede di poter sostituirvi altre proposizioni ed emendamenti i quali possano cangiarne l'intera disposizione, siano esaminati dalla stessa Commissione, ma non si mettano di fronte l'uno coll'altro, e s'impedisca un conflitto nel seno stesso del Senato.

MAESTRI. In appoggio dell'emendamento accennato dall'onorevole senatore Giulio, io cito l'articolo 45 del regolamento, il quale risponde all'onorevole senatore Gallina, che crederebbe sconveniente il rinvio della mia proposizione col progetto di legge agli uffici.

Ecco che cosa dice l'articolo 45:

« Il Senato può rimandare l'emendamento od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli uffici o ad una nuova Commissione; il Senato può pure sospendere la deliberazione. »

Dunque il rimandare alla stessa Commissione o ad un'altra Commissione, non è contro il regolamento; insisto pertanto perchè sia messa ai voti la proposizione del senatore Giulio, a cui si aggiunge l'appoggio della Commissione, la quale ha dichiarato all'unanimità di non opporsi.

DELLA TORRE. Dans le cours de la discussion il a été établi par plusieurs de nos honorables collègues, que pour le moment la loi de mars de l'année passée pourvoyait suffisamment, et que dans les circonstances actuelles il fallait s'en tenir à cette loi.

Je persiste donc à proposer au Sénat de passer à la votation de la loi que nous venons de discuter.

COLLER. Chieggo la parola solamente per appoggiare la proposizione dell'onorevole senatore Gallina. Nello stato in cui si trova la discussione, io non credo punto conveniente che la legge si rimandi agli uffici. A tenore del regolamento, e, se non isbaglio, giusta l'articolo 62, quando si principia la discussione degli articoli di una legge, la Camera può solo proporre emendamenti. Cosa ha fatto il senatore Maestri? Ha presentato un articolo in opposizione al primo del proposto progetto di legge; perciò sostengo che i soli emendamenti, quando è principia la discussione particolare degli articoli della legge, devono essere messi in discussione, e io convengo coll'onorevole preopinante Gallina che sia assai meglio mandarla alla Commissione, e mi appoggio alla deliberazione già presa dalla Camera sopra la legge riguardante i giudici di mandamento, la quale si rimandò alla stessa Commissione. Noi abbiamo d'altronde la più grande fiducia che la Commis-

sione, schiarita di nuovo ed illuminata dalle discussioni che ebbero luogo in questa Camera, saprà fare quelle modificazioni che crederà opportune, e presentare un'altra legge. La qual cosa non toglie che noi possiamo ammetterla, o rigettarla.

CRISTIANI. Domando la parola per fare alcune brevi osservazioni. Veramente il Senato si trova posto in una situazione assai particolare, e questa consiste in ciò, che il principio vero, la sostanza della legge, sta tutta nell'art. 9. . . .

COLLER. (Interrompendo) E seguenti.

CRISTIANI. Benissimo, e seguenti; tolto l'articolo 9 e seguenti, cessa il motivo della legge, ed essa non ha più senso; non vi è più adunque necessità di occuparsene. Ripeto, e dico che la legge sta tutta nell'articolo 9 e seguenti, perchè, se risaliamo ad un tempo in cui fui una proposta di legge nell'anno scorso, se ricordiamo il tenore della proposizione stata rinnovata in quest'anno, se ricordiamo le discussioni che si sono agitate in occasione della legge in oggi a noi proposta, dico, che ove si voglia parlare francamente e schiettamente, bisognerà riconoscere che il vero principio, la propria sostanza della legge sta nell'articolo 9 e seguenti. Ora, quanto agli Italiani per cui si è voluto provvedere negli otto primi articoli, si è dal Codice civile e dalla legge elettorale provveduto in modo sufficiente ed anzi larghissimo; e noi, rimettendoci alla responsabilità ministeriale, procureremo agli Italiani tutti i mezzi più acconci di ottenere la cittadinanza colla occorrente ampiezza, e nel tempo stesso ci assicureremo che questa cittadinanza sarà conceduta con quell'avvedutezza che l'interesse del paese esige.

Io credo dunque che dal momento che il Senato in modo così unanime, rigettando l'articolo 9, rigetta il principio fondamentale della legge, gli altri non hanno più motivo di esistere, perchè nel Codice civile e nella legge elettorale, trovandosi già espresso il principio della concessione della cittadinanza agli Italiani, non rimane che a stabilire il modo di applicazione del principio suddetto.

Ora sarebbe inopportuno di occuparsi di quest'argomento nel momento attuale, quando le passioni sono ancora così eccitate, (e questa discussione stessa, qualunque sia stata la moderazione che ha prodotto la vostra deliberazione, è una prova come realmente gli spiriti siano ancora in uno stato di eccitamento). Difatti, la discussione di una legge relativa ai diritti di cittadinanza, legge importantissima, alla quale deve presiedere la ponderazione la più profonda e la più pronta dei veri principii che la debbono regolare, mal si potrebbe intraprendere nelle presenti nostre condizioni tutte eccezionali.

Io credo dunque che la sola cosa che rimanga al Senato dal momento che esso è nell'opinione ferma di rigettare il principio della legge, cioè l'articolo 9, quella sia unicamente di rigettare la legge intiera.

PRESIDENTE. È dover mio di richiamare la discussione al punto donde erasi dipartita. Vi fu una proposta del senatore Balbi-Piovera, per la quale si voleva che si rimandasse agli uffici la redazione intiera del progetto di legge, in un col progetto del senatore Maestri per nuovi studi. A questa proposizione vi fu un emendamento del senatore Gallina, il quale, invece della rimessione agli uffici, propone il rinvio alla medesima Commissione, alla quale, ove paresse opportuno, si aggiungerebbero altri membri che negli uffici si nominerebbero.

Io dunque debbo in primo luogo proporre questo emendamento del senatore Gallina.

Chi crede che il progetto di legge debba rimandarsi alla

stessa Commissione che ha elaborato il primo rapporto, voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Ora viene la proposizione dell'onorevole senatore Balbi-Piovera.

Chi crede che debba rimandarsi agli uffici il progetto in-tiero, acciò, avuto sott'occhio anche il lavoro del senatore Maestri, si studi di nuovo, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Continua adunque la discussione, se il Senato non crede di rimandarla ad altro giorno...

Molte voci. No! no!

Alcune. A lunedì.

DORIA. Si potrebbe rimandare per questa sera alle ore otto.

D'AZEGLIO. Non è ancora ora tarda, si può continuare.

PRESIDENTE. Adunque la discussione continua...

CRISTIANI. Io proporrei d'interrogare il Senato, se data la vera intenzione di non ammettere l'articolo 9 e seguenti, esso opini che...

PRESIDENTE. Farò osservare al signor senatore che già il Senato ha pregiudicato questa quistione. Si fece dal senatore Giulio la proposizione di scindere in due la legge, e di votare in primo luogo l'articolo 9. L'intenzione del senatore Giulio era appunto quella di evitare una discussione, la quale poteva riuscire impacciata, come venne difatti. Ora non v'ha altra via che di passare all'esame e alla votazione de'singoli articoli: Come il Senato sa, si era letto l'articolo primo della legge; a questo si era contrapposto un emendamento del senatore Maestri, ma quest'emendamento venne dal Senato riconosciuto per un controprogetto. Quest'emendamento colpiva non solo il primo articolo, ma anche il 2°, dimodochè non saprei veramente in qual modo si possa dal presidente presentarlo alla deliberazione del Senato, nel punto in cui si trova presentemente la discussione, a meno che non voglia discutersi la priorità a darsi al primo articolo del controprogetto del senatore Maestri.

MAESTRI. O il mio progetto è simile a quello della legge proposta, e allora certamente non siamo nel caso di farne calcolo; o è diverso, e allora non può essere che un emendamento.

Ora la diversità e nella forma e nella sostanza è grandissima, evidentissima. Nessuno può negarlo. Dunque sta come emendamento ai due primi articoli della legge in discussione.

PRESIDENTE. Io propongo questo spediente al Senato. Leggerò l'articolo 2° del progetto parlamentare, e con ciò completerò tutto intero l'argomento della materia, alla quale si contrappone l'articolo 1 del senatore Maestri.

DE FORNARI. Non so perchè non si possa considerare l'emendamento del signor senatore Maestri come un vero emendamento: l'articolo che era in discussione era relativo ai diritti civili e politici; l'articolo proposto dal senatore Maestri è relativo solamente ai diritti civili; è un vero emendamento anche questo, e se si vuole anche, è una domanda di divisione della quistione relativamente ai diritti civili e politici onde siano esaminati separatamente. Io non vedo perchè non si possa dire che sia un vero emendamento.

CIBRARIO. Domanda la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Mi pare che sia degno del Senato di usare in tutte le occasioni il medesimo linguaggio. Finora abbiamo esaminato se era conveniente di rimandare agli uffici o alla

Commissione il lavoro del senatore Maestri, qualificandolo sempre come un vero controprogetto di legge; adesso io non vedo come cinque minuti dopo si possa lo stesso lavoro riconoscere per emendamento, ed esaminarlo contemporaneamente al progetto presentato alle nostre deliberazioni, dal quale differisce essenzialmente in tutte le sue parti. Il primo articolo del senatore Maestri non comprende solamente i due primi articoli del progetto ministeriale, ma contiene disposizioni che possono riferirsi a quasi tutti gli otto primi articoli. Insomma, sono due progetti che muovono da principii essenzialmente diversi.

Nello stato a cui è giunta la discussione, mi pare che il Senato non può far altro che seguire il progetto ministeriale, discutere e votare i singoli articoli. In quanto al senatore Maestri, egli ha l'autorità di iniziativa, e può presentare il suo progetto di legge, il quale sarà quindi rimandato agli uffici e quindi soggetto di pubblica discussione. Ma mi pare che a così breve distanza qualificare un lavoro per progetto di legge e poi farlo passare come un semplice emendamento, mi pare, ripeto, che non sia troppo conveniente.

MAESTRI. Il mio primo articolo è stato presentato come emendamento, in seguito la discussione si è avviluppata e si è incominciato ad abbracciare nella discussione tutto il mio progetto, tutti i cinque articoli; ed è per questo che è sembrato all'onorevole senatore Cibrario che si sia cambiato nome alla cosa; ma realmente io ho proposto il primo articolo come emendamento.

PRESIDENTE. Mi pare che l'espedito più acconcio sarebbe di leggere anche l'articolo 2, e di mettere in deliberazione il primo ed il secondo in contrapposto all'emendamento o controprogetto che li colpisce tutti e due; allora cadrà la scelta fra gli articoli 1 e 2 del progetto parlamentare, e l'articolo 1 del progetto Maestri.

DELLA TORRE. Il Senato lo ha ammesso come controprogetto.

PRESIDENTE. In questo momento passa come emendamento.

Un dubbio parlamentare però si presenta sulla qualità della proposizione fatta dal senatore Maestri, se sia cioè un vero emendamento, oppure un controprogetto contrapposto ai due articoli primi. Se fosse emendamento, avrebbe il diritto di essere votato prima; se al contrario è controprogetto, si vota prima il progetto. Dunque io sottopongo alla deliberazione del Senato se voglia votare prima sul progetto Maestri o sul progetto parlamentare. La proposizione è complessa. La ricognizione della qualità caratteristica della proposta del senatore Maestri risulterà dalla votazione. Chi vota a favore, lo riconosce per emendamento.

Coloro che credono che debba votarsi l'emendamento del senatore Maestri prima vogliono levarsi in piedi.

(Il Senato non accetta.)

L'articolo primo è sottoposto alla votazione.

Chi approva l'articolo primo del progetto ministeriale voglia levarsi in piedi.

(È rigettato.)

(Letti gli articoli 2 e 3, sono rigettati.)

Darò lettura dell'articolo 4. (V. sopra)

GIULIO. Prendo la parola, non per parlare sull'accettazione o sulla reiezione di quest'articolo, ma unicamente per ispiegare come io, e credo anche molti de' miei colleghi, non votino all'appoggio degli articoli del progetto. Non vi sono nel Senato che due opinioni: l'una, che questa legge si debba assolutamente rigettare, l'altra che si possa accettare dopo averla modificata. Io ho professata questa seconda opinione,

e dichiarato di più di credere assolutamente necessario che fossero prese in considerazione nel seno degli uffizi la proposta del senatore Maestri e di quegli altri senatori che volessero presentarne alcuna. In questa condizione di cose mi è impossibile di votare in favore di articoli di legge che credo abbisognare di molte ed importanti modificazioni; modificazioni che credo impossibile di proporre e discutere così su due piedi, e mi astengo per conseguenza dal votare.

PLEZZA. Mi pare che la conseguenza non viene dalle premesse, perchè si poteva benissimo riordinare la legge a seconda delle opinioni dei vari senatori, piuttosto che metterci nella necessità di non averne alcuna.

SCLOPIS. Io mi unisco perfettamente al senatore Giulio per rendere ragione della mia impossibilità di votare.

Io dichiaro che non potrei adottare gli articoli del progetto quali ci furono presentati senza gravi modificazioni, e dichiaro che, sebbene il progetto Maestri adempia molte condizioni, io avrei desiderato che nemmeno questo progetto, che io qualifico complessivo dalla lettura uditane alla sfuggita, venisse posto immediatamente in discussione, perchè non potrei, con quella gravità di considerazioni che si addicono, in questo momento dare il mio parere sopra di esso. Se avessimo potuto confrontare il progetto del senatore Maestri col l'altro statoci presentato dapprima, allora non opporrei difficoltà, e mi saprei render ragione del mio operato, essendo questo debito di coscienza. Ma non ne avendo sufficiente notizia (sarà per debolezza d'ingegno), io mi astengo assolutamente dal votare.

BALBI-PIOVERA. Dichiaro di associarmi del tutto ai sentimenti del preopinante, e come lui protesto di non votar la legge presentata come non ancora abbastanza studiata.

DE FORNARI. Domando la parola per associarmi interamente alle idee dei senatori Giulio e Sclopis.

MAESTRI. Giacchè alcuni opinano per la reiezione in massima di una legge sui diritti politici, perchè ora la credono inopportuna, io domando se la crederebbero inopportuna quando non avesse effetto che fra due anni. Ora, se si prenderà ad esame il mio progetto, si vedrà che tutti i pericoli sono superati, e che sarebbe lo stesso come votare questa legge fra due anni.

GALLINA. Io non so sino a qual punto queste dichiarazioni di prendere o no parte alle deliberazioni possano avere l'effetto che si propongono quelli che le hanno fatte. Noi non possiamo ridurre a questi estremi di dichiarare che votiamo o non votiamo. Io porto opinione che convenga riconoscere la votazione o in un senso o nell'altro rispetto alle disposizioni che ci sono sottoposte alla deliberazione. La legge quale fu proposta incontrò difficoltà nella Commissione: queste riguardavano o l'opportunità o l'inefficacia per un certo senso; infine, quanto allo stato delle cose e della legislazione attuale, si credette che la legge quale era proposta non aggiungesse nessuna agevolezza, non facesse nessun beneficio a quei nostri Italiani che sono membri della stessa nazione (chè se non sono concittadini, possono tuttavia desiderare di esserlo), e non producesse, dico, a loro favore quell'effetto che certamente si è avuto in mira che avessero a conseguire nel progetto presentato. Se una legge di naturalità fosse opportuna o no, si è accennato, ma non si è votato. La legge che si vota è quella che è stata proposta, è quella sulla quale la Commissione ha riferito al Senato. Mi pare che chiunque voti o in un senso o in un altro, il faccia secondo che gli suggerisce la sua coscienza, e dichiararsi nel suo modo di vedere se crede accettabile quanto ci è proposto, quanto cade in discussione. Per ora noi non dichiariamo per nulla se una nuova legge sarebbe

o no opportuna. Una tale quistione non fu sottoposta alla decisione del Senato, e noi non l'abbiamo messa in campo; ma le votazioni che ebbero luogo furono o di rimandare la legge agli uffizi, o di rimandarla alla Commissione, in fine di ammettere o non un emendamento che taluni volevano essere emendamento, altri una nuova legge. Dunque io credo che sia affatto inutile, parmi anzi che non sia troppo conveniente di dichiarare i motivi per cui si vota in un senso o nell'altro. Sono tuttavia d'avviso che sia evidente dover ciascuno votare la legge che le è proposta nel miglior senso che crede. Il dire se una legge qualunque sia opportuna o non lo sia, è ora quistione sopra la quale conviensi disputare. Il progetto del senatore Maestri era del tutto nuovo. Fu osservato che l'iniziativa appartiene a qualunque membro del Senato e del Parlamento, e che per conseguenza egli può proporre il suo progetto in altra seduta o discussione. Questa nuova proposta sarà fatta o non lo sarà. Ora, per concludere, mi pare che la quistione si risolva nel punto di giudicare se siano ammissibili gli articoli che vengono proposti; e quando non si credano tali, non si vota per la loro ammissione.

DE FORNARI. Domando la parola per un fatto personale (*Rumori*) onde non sia male interpretato il voto contrario; perchè, se egli è contrario in quanto alla legge nel modo che è proposta, non lo sarebbe se ammessa a modificazione; così la dichiarazione fatta da me o da altri membri mi pare sia opportuna.

COLLER. Domando la parola unicamente per appoggiare la proposizione del preopinante senatore Gallina, ed aggiungere che, dopo intrapresa la discussione e votazione di alcuni articoli, mi pare che non si possa essa interrompere.

PRESIDENTE. Le osservazioni finora fatte possono giovare per isdebitare i signori ultimi oratori di quella parte di responsabilità che essi credono di incorrere nel prender parte ad una votazione non accompagnata da particolari spiegazioni, ma sicuramente non possono impedire il corso regolare della discussione; essa ci aveva condotti all'articolo 4 che era proposto alla votazione. Debbo dunque riproporlo, e chiedere che coloro i quali l'approvano vogliano levarsi in piedi.

(Non è approvato.)

(Legge Particolo 8 — V. sopra.)

Chi vota per quest'articolo voglia darne il segno levandosi in piedi.

(Non è approvato.)

(Legge Particolo 6 — V. sopra.)

GALLINA. Domando la divisione di quest'articolo... (*Rumori*)

S'intende che la seconda parte non può più essere né discussa, né votata, giacchè si riferisce a disposizioni che già furono votate. (*Rumori*)

(Il presidente mette ai voti i due paragrafi separatamente dell'articolo 6, ed in seguito gli articoli 7 e 8, nessuno dei quali è approvato.)

(Sull'articolo 9 è chiesta la divisione dal senatore Cibrario. I tre paragrafi di quest'articolo sono rigettati. È pure rigettato l'articolo 10.)

PRESIDENTE. Ora viene l'11 ed ultimo articolo.

(Legge Particolo — V. sopra.)

Chi adotta quest'ultimo articolo voglia sorgere in piedi.

(Non è approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

PLEZZA. Vorrei sentire dal Senato se creda che col rigettare questa legge sia proibito di riprodurre un'altra durante questa Sessione.

Molti senatori. No! no!

PRESIDENTE. Si apre lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:	
Votanti	58
Contrari	48
Favorevoli	10

(Il Senato rigetta.)

La seduta è sciolta alle ore 3 e 20 minuti.

Discorso che il senatore De Fornari stava per pronunciare, senonchè, esaurita la lista degli oratori iscritti, veniva chiesta, e subito deliberata la chiusura della discussione generale.

Non senza preconcipite, meditate convinzioni, ma con la dovuta esitazione, e dirò, perplessità, signori, io ho seguito attentamente la luminosa discussione che ha fatto seguito alla luminosa, alla imponente relazione della Commissione; e a questo punto, assicurandomi della sussistenza delle mie previsioni, mi determino a prendere la parola e sottoporvi il mio tributo di qualche riflessione; non già con la speranza, nè con l'intento di proporvi divisamenti miei che risolvano le ardue quistioni che trattiamo, ma con la speranza di chiarirle e rintracciarvi la via ad una soddisfacente soluzione. Perciocchè dobbiamo considerarlo, e possiamo vantarlo, noi diamo opera a deliberazioni della massima difficoltà, come importanza ed interesse attuale; testimonio ne sia la diversità delle disposizioni adottate presso i diversi Stati, a diverse epoche successive, e la imperfezione e gli inconvenienti che ebbero a notarsi sempre; e lo sia il vacuo che su tal materia, dei diritti civili, i soli, può dirsi d'altronde, che prima d'ora conoscevamo nel paese nostro, e dei diritti politici, che ci risonano dall'acquisto Statuto (di cui merito sia, come in cielo, perpetuamente fra noi ed i posteri riconoscenti al magnanimo perduto e sì compianto Re nostro Carlo Alberto); il vacuo, come dicevo, su tal materia, quale esiste tra il nostro Codice civile e la legge elettorale del 17 marzo 1848, ove solo gli elementi primordiali troviamo dell'attuale discussione. Nelle quali difficoltà e deficienze è poi dunque la spiegazione e la scusa dei dispareri che insorgono tra la proposizione già sancita dall'altra Camera, e la Commissione che ce ne ha riferito, tra questa, cogli eloquenti quanto onorevoli oratori che si pronunziarono nel senso suo stesso, e gran numero di noi, e tra noi, comunque tutti desiderosi, io penso, d'intenderci a conciliare una risoluzione soddisfacente. E sebbene io non possa sottoscrivere alla finale conclusione della Commissione, la quale, avendo dovuto troppo preoccuparsi degli inconvenienti della proposta legge, ha meno sentito la necessità di sostituirvi altra proposizione o almeno modificarla, e si è riposata sullo *statu quo*, e nella fiducia ben dovuta al potere esecutivo qual è fra noi costituito, io riconosco che essa Commissione ha forse preso il solo partito possibile, prima di avere esplorato l'opinione del Senato, e quella di cui sempre riconoscer dobbiamo la preponderanza, quando è ben chiarita, del pubblico.

Ma, venendo alle considerazioni che chiarire possono e illuminare debbono l'opinione pubblica e determinare la deliberazione nostra, io, lo ripeto, non posso sottoscrivere alla totale reiezione della proposta legge, cioè alla astensione del potere legislativo, nella straordinaria situazione, nella urgenza di contingenze in cui ci troviamo, e di più nella notata deficienza di norme stabilite, coordinate, quali pur fossero anche per la situazione più semplice ed ordinaria.

Se una delle considerazioni della Commissione è da impugnare e disapplicare, quella essere mi sembra appunto (come sono stato lieto di udirlo pur notata e vigorosamente combattuta dall'egregio collega senatore Sclopis), con la quale l'onorevole relatore accennava alla differenza della nostra situazione attuale, con quella in cui ci trovavamo, prima d'ora, al mese di novembre ultimo; perciocchè, sebbene pur troppo sia diversa la situazione, e, senza ricordare le differenze più dolorose, basti quella dello stato di *aperta e poderosa guerra* e di *conclusa e forzata pace*, tuttavia non può tant'oltre di gran lunga portarsi la conseguenza di tal mutazione che ci renda indifferenti e come disinteressati, nè impotenti pure cotanto in riguardo all'argomento che ci occupa, e che ci esoneri da ogni attuale e nuova sollecitudine. Noi pure, rivestiti del potere legislativo e supremo adunque, noi, su cui s'ida, a cui volgesi una forse innumerevole schiera di infelici connazionali italiani, esuli, e taluni proscritti, minacciati, perseguiti, o almen pavidì di esserlo allo estremo, noi responsabili, da parte nostra, dell'operato da questo regno *Subalpino Sardo-Sabaudo-Ligure*, e tuttora responsabili verso i contemporanei e consorti, responsabili a fronte della inesorabile storia, la quale, mentre ha di che glorificare questa epoca nostra, e in essa gli atti di questo regno, le gesta dei magnanimi suoi principi, dei valorosi loro seguaci, i meriti, e di chi soccombeva e di chi sopravvive, e resiste alla sventura, tolga il cielo che incontri, in degeneri fatti ed atti, cosa che ne contami o menomi la gloria.

Signori, senza punto violare, io penso, senza compromettere, nè intorbidare lo stato di pace che abbiamo recuperato con tanta abnegazione di sentimento nazionale, con tanti sacrifici, minori, ma pure onerosissimi, non solo ci è lecito, anzi onesto, anzi, soggiungo, glorioso, e provar potrei politico, ma, quel che a più monta, è doveroso, è debito d'onore, che serbiamo, che proclamiamo vivo, caldo interesse alla sorte dei connazionali italiani tutti, in cui nome, in capo ai quali, avevamo iniziata noi la nazionale italiana impresa, preconizzata, sospirata da secoli, e che si bene era apparsa matura, i quali ebber fede nelle nostre speranze, nei nostri inviti e nella nostra potenza e sapienza, soverchiate, ah! poscia dalla potenza brutale tradite... dalla fortuna. E, sebbene non dobbiamo, non vogliamo menomar fede nella equità, nella generosità di esteri Governi, di potentati gloriosi, responsabili, più ancora eminentemente, essi del presente, dell'avvenire, ai contemporanei, alla inesorabile storia, pur, vaglia il vero, in presenza di fatti notorii ufficialmente, allorchè vedesi praticato, prolungato dai vincitori sui vinti, parlo, in agone qualificato razionalmente politico, un sistema prolungato di estremo, di eccezionale rigore, di subitanei giudizi, d'ignominiosi trattamenti e di supplizii, e confondersi coi più infami colpevoli, in un medesimo fato, i gloriosi martiri di sentimenti i più sublimi, di opinioni le più sapienti, solo accusabili d'intemperività, e pel non successo (*vae victis!*), tacendone il più che a dir sarebbe, come non gemerne, non compiangere, e non commuoversi a seriamente preoccuparsi onde soccorrere, come si possa, tal classe nuova d'infelici? E, nell'argomento nostro odierno, non avrem noi a domandarci se qualche dovere non abbiasi a compiere ancora verso i nostri fratelli connazionali italiani, onde offrir loro un ricovero, ed anche una patria, quella che già la natura loro aveva creata comune con noi, e che comune poi anzi invocavamo, proclamavamo ad una, ad alta voce?

Sì, o signori, qualche cosa è da fare ed è possibile di fare, ed è invocato a grandi grida che facciasi, ed onoratamente

non dobbiamo dispensarcene, ed il proclamarne la volontà e lo assumerne l'impegno è il primordiale, è il menomo atto a cui prestar ci dobbiamo senza esitazione.

In questa delle due Camere legislative, alla quale, è vero, si addice naturalmente, costituzionalmente la parte de' consigli, de' voti moderatori, altri abbastanza, con poderosi ragionamenti, con la potenza della eloquenza e con civile coraggio, e degnissimamente la Commissione, hanno propugnato il partito della prudenza civile, politica; uopo è che altri s'incarichino di ricordare gl'interessi, i diritti, di far sentire il grido dell'umanità, di propugnare i sensi che ho udito denominare cavallereschi, denominazione che non ricuso nel significato di generosi. Io aspirerei ad attenermi in mezzo a questi due ordini d'idee e di consigli, e tale era l'intento di questo discorso.

Concludendo, sebbene io avrei desiderato e pensi che tanto difficile non fora, nè lungo, comporre ed appropriarsi in apposita completa legge fondamentale, quale avrebbe dovuto essere statutaria, norme generali e coordinate di cui manchiamo sui modi di acquistare e di perdere i dritti politici, creati da poco fra noi, non che coordinatamente col Codice i dritti civili, tuttavia, allo stato delle cose, per provvedere almeno provvisoriamente ed in parte anche per necessità eccezionalmente alle esigenze dell'epoca, opinerei che si convertisse in un ben ponderato emendamento la totale reiezione proposta dall'onorevole Commissione, anche pel riflesso che una reiezione totale avrebbe, forse costituzionalmente, per effetto il chiudersi la strada alla riproduzione d'alcuna analogo proposizione durante tutta l'attuale Sessione.

Per tal uopo, allo stato della discussione, mentre mi appare manifesto che poco men che unanime sarebbe l'opinione

del Senato per non sancire, se non d'assai modificata, la parte essenziale e nuova (l'articolo 9° e seguenti) della legge che discutasi, parmi che ben a proposito si presenti il progetto formulato dall'onorevole senatore Maestri, il quale, già meditato dall'egregio collega, ed accuratamente anche motivato, mi apparve, quanto almeno può giudicarsene ad una prima comunicazione, tutt'almeno un temperamento conciliante e soddisfacente; sia come manifestazione, quale io la propugnava necessaria e condegna, di nostra simpatia e d'ogni nostro buon volere verso i connazionali italiani, tanto meglio opportuna e consolante per essi alla vigilia in cui siamo di dover porre noi il suggello della legislativa sanzione ad una pace anticipata da dolorose, da imperiose necessità; sia per le guarentigie che ad un tempo abbisognano, e dovute sono alla sicurezza, all'ordine, alla dignità del paese nostro, e sia d'altronde per fare la congrua e necessaria parte d'ingerenze al potere esecutivo ed anche alla prerogativa e maestà della Corona.

Io proporrei adunque che, sospesa e, se ne sarà il caso, pretermessa l'ulteriore discussione della legge qual ci è proposta, il progetto formulato dall'onorevole collega Maestri sia trasmesso, come proposizione di emendamento comprendente l'intera legge, alla Commissione, acciò ne faccia soggetto di nuova relazione sulla possibilità ed il modo di trarne una conciliativa e soddisfacente soluzione, salvo a riprendersi allora la discussione e deliberarne come sarà espediente.

Io ho ferma lusinga che la Commissione assuma di buon grado lo incarico, e non più repugnino generalmente le concepite convinzioni ad un temperamento atto a conciliare i giusti, i liberali intenti di tutte le opinioni.